



Domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici (Geo-blocking) nel quadro del commercio elettronico



NOTE LEGALI

Né la Commissione europea né qualsiasi persona che agisce per conto della Commissione è responsabile dell'uso che potrebbe essere fatto delle seguenti informazioni.

© Unione europea, 2018

Riutilizzo autorizzato con citazione della fonte.

La politica di riutilizzo dei documenti della Commissione europea è disciplinata dalla decisione 2011/833/UE.

(GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39).

Per qualunque utilizzo o riproduzione di foto o altro materiale non protetto dal copyright dell'UE, occorre richiedere l'autorizzazione direttamente ai titolari del diritto d'autore.

© Copertina: Thinkstock/iStock

Il presente documento è fornito dai servizi della Commissione esclusivamente a titolo informativo. Non presenta alcuna interpretazione vincolante del regolamento sui blocchi geografici, né costituisce una decisione o una posizione della Commissione. Il documento non pregiudica eventuali decisioni o posizioni della Commissione, né le competenze della Corte di giustizia dell'UE per l'interpretazione del regolamento sui blocchi geografici conformemente ai trattati dell'UE. Esso aggiorna e sostituisce il documento di domande e risposte sul regolamento sui blocchi geografici preparato dai servizi della Commissione e pubblicato il 23 marzo 2018.

1.	<i>Introduzione</i>	4
1.1.	<i>Contesto</i>	4
1.2.	<i>Regolamento sui blocchi geografici (c.d. "geo-blocking") – Quadro generale</i>	8
2.	<i>Diritti e obblighi dei professionisti e dei consumatori nella pratica</i>	10
2.1.	<i>Ambito di applicazione del regolamento (articolo 1)</i>	10
2.2.	<i>Accesso alle interfacce online (articolo 3)</i>	18
2.3.	<i>Non discriminazione nell'accesso a beni o servizi (articolo 4)</i>	21
2.4.	<i>Non discriminazione per motivi legati ai pagamenti (articolo 5)</i>	29
2.5.	<i>Accordi sulle vendite passive (articolo 6)</i>	32
3.	<i>Applicazione del regolamento sui blocchi geografici da parte degli Stati membri</i>	34
4.	<i>Oltre il regolamento sui blocchi geografici – il contesto del commercio elettronico</i>	38
4.1.	<i>Consegna transfrontaliera</i>	39
4.2.	<i>Attività dirette e determinazione della legge applicabile e della competenza giurisdizionale</i>	43
4.3.	<i>Mini sportello unico per i fornitori di servizi prestati tramite mezzi elettronici</i>	45
4.4.	<i>Pagamenti online sicuri, economici e convenienti</i>	46
5.	<i>Allegato: calendario di attuazione delle misure adottate relative al commercio elettronico</i>	47

1. Introduzione

Il presente documento mira a fornire indicazioni pratiche sulle disposizioni fondamentali stabilite dal regolamento sui blocchi geografici ("geo-blocking") in vista della sua entrata in vigore e, più in generale, sugli sviluppi di alcuni aspetti del quadro dell'UE in materia di commercio elettronico. Esso contiene informazioni che potrebbero essere utili per i) i professionisti che intendono conformare le pratiche commerciali adottate al regolamento sui blocchi geografici, ii) i consumatori e i clienti¹ che devono essere informati circa le disposizioni del regolamento e il loro impatto sugli acquisti quotidiani e iii) le autorità degli Stati membri che saranno responsabili dell'applicazione del regolamento.

In particolare, il presente documento contiene domande e risposte sulle norme sostanziali del regolamento (sezione 2) e sugli strumenti esecutivi previsti da quest'ultimo (sezione 3). A tal riguardo, aggiorna e approfondisce le risposte già fornite nel documento di domande e risposte pubblicato il 23 marzo 2018, che va dunque a sostituire. Fornisce inoltre informazioni aggiuntive su alcuni aspetti pertinenti al commercio elettronico, ma non direttamente trattati o modificati dal regolamento, seppure strettamente connessi alla sua applicazione (sezione 4).

1.1. Contesto

I consumatori e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), sono sempre più interessati ad acquistare in tutta l'UE. Nel 2017 il 68 % degli utenti di Internet nell'UE ha effettuato acquisti online². Tuttavia, spesso i professionisti rifiutano ancora di vendere a clienti di un altro Stato membro, o di rifornirli, senza alcuna ragione obiettiva, oppure di offrir loro prezzi vantaggiosi quanto quelli proposti ai clienti locali. Secondo un'indagine condotta dalla Commissione europea, solo il 37 % dei siti web permette ai clienti di un altro Stato membro di arrivare alla fase finale che precede la conferma dell'ordine³. La Commissione riceve regolarmente denunce riguardanti casi di discriminazione dei clienti per motivi connessi alla loro nazionalità, al loro luogo di residenza o al loro luogo di stabilimento. Tale questione riguarda tanto i consumatori quanto le imprese che acquistano beni e servizi per i propri bisogni, e interessa sia il contesto digitale sia quello fisico⁴.

¹ Ai fini del regolamento sui blocchi geografici, s'intende per "consumatore" qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, mentre s'intende per "cliente" un consumatore che ha la cittadinanza o la propria residenza in uno Stato membro o un'impresa che ha il proprio luogo di stabilimento in uno Stato membro e che riceve un servizio o acquista un bene, o intende farlo, all'interno dell'Unione al fine esclusivo dell'uso finale.

² Indice di digitalizzazione dell'economia e della società 2018, cfr. <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi>.

³ https://ec.europa.eu/info/publications/geo-blocking-consumers-online-findings-mystery-shopping-carried-out-european-commission_en.

⁴ Per maggiori dati a sostegno dell'analisi del regolamento sui blocchi geografici, cfr. la relazione tecnica del Centro comune di ricerca (JRC) "*The European Digital Single Market: Its Role in Economic Activity in the EU*" (Il mercato unico digitale europeo e il suo ruolo nell'attività economica dell'UE) (<https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC98723.pdf>), la relazione JRC-IPTS sulla base dell'indagine di mystery shopping del 2015 condotta da GfK, (https://ec.europa.eu/info/publications/geo-blocking-consumers-online-findings-mystery-shopping-carried-out-european-commission_en), la consultazione pubblica condotta nel 2015 dalla Commissione europea sui blocchi geografici e su altre restrizioni su base geografica in sede di acquisto e di accesso alle informazioni nell'UE (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-geo-blocking-and-other-geographically-based-restrictions-when-shopping-and>), nonché la

Il regolamento (UE) 2018/302 ("regolamento sui blocchi geografici" o "regolamento")⁵ intende offrire maggiori opportunità ai consumatori e alle imprese nel mercato interno dell'UE. Nello specifico, affronta il problema rappresentato dall'impossibilità, per alcuni clienti, di acquistare beni e servizi da professionisti situati in un altro Stato membro per ragioni di nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento.

L'espressione "blocco geografico" (c.d. "geo-blocking") fa riferimento a pratiche impiegate da venditori online per imporre limitazioni alle vendite online transfrontaliere sulla base della nazionalità, del luogo di residenza o di stabilimento dei clienti. Tali pratiche impediscono, tra le altre cose, ai consumatori di accedere a siti web da altri Stati membri, oppure concedono loro la possibilità di accedervi, non permettendo però al cliente estero di finalizzare l'acquisto o chiedendogli di pagare con una carta di debito o di credito di un determinato paese. La "discriminazione geografica" può anche verificarsi quando si acquistano beni e servizi "offline", ad esempio quando i consumatori sono fisicamente presenti nel luogo in cui i professionisti effettuano la vendita, ma viene loro impedito di accedere ad un prodotto o ad un servizio, oppure vengono loro imposte diverse condizioni di acquisto, per ragioni di nazionalità o di residenza. Il regolamento stabilisce disposizioni direttamente applicabili che intendono impedire il verificarsi di tali pratiche in determinate situazioni in cui non vi sia una giustificazione oggettiva per l'impiego di un trattamento diverso sulla base di nazionalità, luogo di residenza o di stabilimento.

Il regolamento deve essere considerato nel quadro più generale del pacchetto di misure riguardante il commercio elettronico proposto dalla Commissione ed è inteso a rafforzarne l'impatto. Infatti, il 25 maggio 2016 la Commissione ha presentato un pacchetto completo di misure volte ad incentivare il potenziale del commercio elettronico transfrontaliero in Europa, quale presupposto per il pieno funzionamento del mercato unico digitale. Lo scopo principale del pacchetto era abbattere gli ostacoli all'attività online transfrontaliera e definire un quadro completo in materia di commercio elettronico fondato su tre obiettivi principali: i) garantire un migliore accesso a beni e servizi offerti online, ii) accrescere la fiducia dei consumatori e la sicurezza delle imprese e iii) ridurre i costi di transazione e gli oneri amministrativi a cui le imprese devono far fronte nel commercio online transfrontaliero. Il pacchetto era caratterizzato da una serie di misure interconnesse, volte a rafforzarsi reciprocamente per dar luogo a un cambiamento radicale nella capacità degli europei di impiegare il commercio elettronico in modo efficace. I colegislatori hanno già adottato un numero significativo di tali iniziative, tra cui vanno annoverate le seguenti:

- nel dicembre del 2017 sono state adottate nuove norme intese a ridurre l'onere amministrativo legato all'IVA nel quadro delle transazioni transfrontaliere⁶. Dal 1° gennaio 2021, tali norme semplificheranno la riscossione dell'IVA quando i consumatori acquisteranno beni e servizi online da un altro Stato membro o da un

valutazione d'impatto che accompagna la proposta di un regolamento recante misure volte ad impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento nell'ambito del mercato unico (http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=15953).

⁵ Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1).

⁶ https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-border-e-commerce_en.

paese al di fuori dell'UE, introducendo la possibilità per i fornitori di utilizzare lo sportello unico per l'IVA;

- il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC)⁷ è stato oggetto di revisione e verrà sostituito da un nuovo regolamento CPC (UE) 2017/2394⁸ a partire dal 17 gennaio 2020. La rete CPC permette alle autorità nazionali dei paesi dell'UE e del SEE di cooperare per affrontare congiuntamente eventuali violazioni del diritto in materia di tutela dei consumatori nel mercato unico quando il problema in questione riguarda professionisti e consumatori in paesi diversi. Di conseguenza, nell'ambito delle relazioni tra professionisti e consumatori, l'applicazione del regolamento sui blocchi geografici viene agevolata grazie all'attuazione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, che si occupa delle violazioni avvenute, in corso o possibili in futuro in grado di danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori;
- è stato adottato un nuovo regolamento⁹ relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, che intende rendere i prezzi di tali servizi più trasparenti e accessibili, nonché incrementare la sorveglianza regolamentare del mercato dei pacchi dell'UE. Tale regolamento incentiverà il commercio elettronico rendendo più agevole per consumatori e imprese, in particolare per le PMI, l'acquisto e la vendita di prodotti e servizi online, aumentando al contempo la fiducia dei consumatori in tutta l'UE;
- nell'ambito dell'aggiornamento in corso del quadro di regolamentazione dell'UE in materia di diritti d'autore, sono state adottate nuove norme¹⁰ sulla portabilità di servizi di contenuti online che permetteranno ai cittadini europei di viaggiare usufruendo dei contenuti digitali, come ad esempio lo streaming o il download di film, trasmissioni sportive, musica, e-book e giochi, per cui hanno sottoscritto un abbonamento nel loro Stato membro.

La Commissione ha inoltre adottato diverse proposte legislative attualmente oggetto di discussione da parte dei colegislatori nel quadro della procedura legislativa, tra cui figurano le seguenti:

- nell'ambito delle norme contrattuali per il settore digitale¹¹ la Commissione ha adottato proposte legislative per armonizzare i principali diritti inderogabili dei consumatori applicabili alla fornitura di contenuti digitali e alla vendita di beni. Una volta adottati, tali atti giuridici dovrebbero ridurre i costi derivanti dalle divergenze in materia di diritto contrattuale, garantire alle imprese maggiore certezza del diritto e permettere ai consumatori di trarre il massimo vantaggio dagli acquisti effettuati in tutta l'UE;

⁷ Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori") (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

⁸ Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

⁹ Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19).

¹⁰ Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).

¹¹ https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/contract-rules/digital-contracts/digital-contract-rules_it.

- l'11 aprile 2018 la Commissione ha adottato due proposte di direttive¹² nell'ambito della tutela dei consumatori ("new deal" per i consumatori) volte a rafforzare l'osservanza della legislazione dell'UE in materia di tutela dei consumatori introducendo, in particolare, meccanismi di ricorso collettivo. Tali proposte intendono inoltre modernizzare la legislazione dell'UE in materia di tutela dei consumatori alla luce degli sviluppi di mercato riguardanti, ad esempio, la conclusione di contratti sui mercati online. Infine, le suddette proposte riducono gli oneri per le imprese in ambiti specifici, come ad esempio quello del diritto di recesso applicabile ai beni usati;
- è stato inoltre proposto un regolamento per promuovere equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online¹³, volto a garantire un contesto equo, sicuro e prevedibile per l'economia digitale online. Una volta adottate, le nuove norme contribuiranno alla creazione di un ecosistema equo e basato sull'innovazione per l'economia delle piattaforme online e creeranno il giusto equilibrio tra l'aumento delle piattaforme online e dei motori di ricerca e la necessità di tutelare gli utenti commerciali delle PMI nell'UE puntando sulla trasparenza e su nuove opzioni di ricorso. Un osservatorio previsto dal regolamento e sostenuto da un gruppo di esperti indipendenti monitorerà attentamente l'economia delle piattaforme online e consiglierà la Commissione in merito alla necessità di iniziative future;
- agevolare l'accesso transfrontaliero ai servizi audiovisivi ha rappresentato una delle priorità individuate nel quadro della strategia della Commissione per il mercato unico digitale in Europa¹⁴. Nel 2016 la Commissione ha presentato una proposta di norme UE aggiornate nel settore dei media audiovisivi¹⁵, in merito alla quale è stato trovato un accordo politico¹⁶. È attualmente in corso l'iter legislativo di altre proposte legislative¹⁷ riguardanti la modernizzazione delle norme dell'UE sul diritto d'autore, volte a permettere la diffusione transfrontaliera di maggiori contenuti online.

Nella sezione 4 e nell'allegato del presente documento è inoltre descritta più dettagliatamente l'interazione tra alcune di queste misure e il regolamento sui blocchi geografici, e viene presentata una tabella riassuntiva del calendario di attuazione.

¹² Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE [COM(2018) 184 final] e proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori [COM(2018) 185 final]. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina seguente: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/review-eu-consumer-law-new-deal-consumers_en.

¹³ Proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online [COM(2018) 238 final].

¹⁴ COM(2015) 192 final.

¹⁵ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato [COM(2016) 287 final].

¹⁶ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3567_en.htm.

¹⁷ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale [COM(2016) 593], proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici [COM(2016) 594 final].

1.2. Regolamento sui blocchi geografici (c.d. "geo-blocking") – Quadro generale

Il regolamento prevede l'obbligo di trattare i clienti dell'UE (tra cui consumatori e altri utenti finali) allo stesso modo quando si trovano nella stessa situazione, indipendentemente dalla nazionalità, dal luogo di residenza o dal luogo di stabilimento.

Quali sono le componenti principali del regolamento sui blocchi geografici?

- **Vendita di beni e servizi**

L'articolo 4 del regolamento definisce alcune situazioni in cui non esiste nessuna motivazione giustificata per l'applicazione di blocchi geografici o altre forme di discriminazione fondate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento. Nelle situazioni seguenti, i clienti di un altro Stato membro possono, alla stregua dei clienti locali, accedere all'acquisto di beni e servizi:

- vendita di beni, senza consegna, al di fuori della zona servita da uno specifico professionista.
 - Un cliente acquista beni, come ad esempio dispositivi elettronici, vestiti, abbigliamento sportivo o libri, che il professionista non consegna nello Stato membro del cliente. Tali clienti hanno diritto alla consegna nello Stato membro in cui il professionista offre i propri servizi di consegna, allo stesso modo dei clienti locali.

Esempio: un cliente belga vuole acquistare una macchina fotografica e trova l'offerta migliore su un sito web tedesco, che tuttavia offre solo consegna/punti di ritiro in Germania oppure la possibilità di ritirare il prodotto presso la sede del professionista. Il cliente ha il diritto di ordinare la merce e di ritirarla presso la sede del professionista o di riceverla a un altro indirizzo/punto di ritiro in Germania, al pari dei consumatori tedeschi.

- Vendita di servizi prestati tramite mezzi elettronici
 - Un cliente vuole acquistare servizi prestati tramite mezzi elettronici, come, ad esempio, servizi di cloud computing, di archiviazione di dati o di hosting di siti Internet, da un professionista stabilito in un altro Stato membro. Tale cliente ha il diritto di accedere ai servizi al pari dei clienti locali.

Esempio: una cliente bulgara desidera acquistare servizi di hosting per il proprio sito web da una società spagnola. Potrà accedere a tali servizi alle stesse condizioni dei consumatori spagnoli, ossia senza dover pagare un prezzo netto diverso (IVA esclusa) da quello offerto a un consumatore spagnolo.

- Vendita di servizi erogati in un luogo fisico specifico
 - Un cliente acquista un servizio erogato presso la sede del professionista o in un luogo fisico in cui opera, che si trovano in un altro Stato membro rispetto a quello del cliente. La categoria in questione riguarda servizi come, ad esempio, i biglietti per concerti, l'alloggio o il noleggio di automobili. Anche in tale situazione i clienti hanno il diritto di essere trattati al pari dei cittadini/residenti del paese del professionista.

Esempio: una famiglia italiana visita un parco tematico in Francia e vuole approfittare dello sconto famiglia applicato sul prezzo dei biglietti. La famiglia italiana avrà la possibilità di acquistare i biglietti al pari di una famiglia francese.

Nei casi summenzionati sarà possibile applicare blocchi geografici o una disparità di trattamento su base geografica solo in situazioni eccezionali definite nel regolamento, ossia laddove un requisito giuridico a livello dell'UE o nazionale (in conformità del diritto dell'UE) obblighi il professionista a bloccare l'accesso ai beni o ai servizi offerti.

Per quel che riguarda i servizi online relativi a opere non audiovisive tutelate dal diritto d'autore (come e-book, videogiochi, musica e software), la disposizione in materia di non discriminazione, ossia l'obbligo di permettere a clienti stranieri di beneficiare delle stesse offerte dei clienti locali, non viene applicata nel quadro del regolamento. Tuttavia, la possibilità di estenderla a tali servizi farà parte del processo di revisione che verrà condotto due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento. Tuttavia a tali servizi si applicano già altre norme presenti nel regolamento, come ad esempio quelle che vietano l'impiego di blocchi discriminatori all'accesso ad interfacce online e il reindirizzamento verso altri siti senza previo consenso da parte del cliente, nonché atteggiamenti discriminatori per questioni riguardanti i pagamenti.

- **Accesso ai siti web**

L'articolo 3 del regolamento vieta di bloccare l'accesso a siti web e di reindirizzare il cliente verso altri siti senza il suo previo consenso; ciò consente ai clienti di accedere a diversi siti web nazionali e aumenta la trasparenza dei prezzi. Tale disposizione si applica anche a servizi non audiovisivi forniti elettronicamente, come e-book, musica, giochi e software.

Esempio: una cliente irlandese desidera accedere alla versione italiana del sito web di un negozio online di abbigliamento. Pur digitando l'URL del sito italiano, viene direttamente reindirizzata al sito irlandese. Dopo il 3 dicembre 2018, il reindirizzamento verso un altro sito richiederà il consenso esplicito del cliente. Per di più, anche se il cliente dovesse esprimere il proprio consenso al reindirizzamento, la versione del sito che intendeva visitare in origine dovrebbe restare accessibile.

- **Non discriminazione in materia di pagamenti**

Sebbene i professionisti siano liberi di decidere quali mezzi di pagamento accettare, il regolamento contiene una disposizione specifica (articolo 5) in materia di non discriminazione nell'ambito dei mezzi di pagamento da loro accettati. L'articolo 5 riguarda situazioni in cui la disparità di trattamento deriva dalla nazionalità, dal luogo di residenza o dal luogo di stabilimento del cliente, dall'ubicazione del conto di pagamento, dal luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o dal luogo di emissione dello strumento di pagamento.

La disparità di trattamento è vietata qualora vengano soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- i pagamenti vengono effettuati tramite transazioni elettroniche mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta avente lo stesso marchio e appartenente alla stessa categoria,

- i requisiti di autenticazione sono soddisfatti e
- i pagamenti sono effettuati in una valuta accettata dal professionista.

Esempio: un professionista tedesco accetta un determinato marchio di carta di credito e trasferimenti bancari diretti per acquisti sul suo sito web. Tuttavia, il professionista ha rifiutato pagamenti effettuati mediante una carta di credito dello stesso marchio emessa in Austria e bonifici provenienti da banche austriache. Il regolamento sui blocchi geografici provvederà a proibire tale pratica.

La disposizione dovrebbe essere intesa nel contesto del regolamento del 2012 che istituisce l'area unica dei pagamenti in euro ("SEPA")¹⁸, che stabilisce che i clienti che acquistano prodotti all'estero possono utilizzare la loro carta di debito per effettuare pagamenti in euro come se fossero nel proprio paese.

2. Diritti e obblighi dei professionisti e dei consumatori nella pratica

La presente sezione intende aiutare professionisti e clienti a comprendere meglio i diritti e gli obblighi derivanti dal regolamento sui blocchi geografici.

2.1. Ambito di applicazione del regolamento (articolo 1)

2.1.1. Qual è la relazione tra il regolamento sui blocchi geografici e la direttiva sui servizi?

Il divieto di discriminazione sulla base della nazionalità, che riguarda anche la discriminazione indiretta, è un principio generale del diritto dell'Unione definito all'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'articolo 21, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché nelle disposizioni specifiche del trattato summenzionato relative alle libertà del mercato interno.

Per quel che riguarda la prestazione di servizi, tale principio generale è specificato in particolare all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva sui servizi¹⁹, secondo cui gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio, che il prestatore mette a disposizione del grande pubblico, non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi. L'applicazione del principio di non discriminazione, come specificato in questo articolo, dipende da una valutazione caso per caso delle pratiche del professionista. Tra le giustificazioni oggettive possono ad esempio figurare l'assenza dei diritti di proprietà intellettuale richiesti in un particolare territorio, i costi supplementari derivanti dalla distanza o le caratteristiche tecniche della prestazione del servizio, le diverse condizioni del mercato come una domanda maggiore o minore influenzata dalla stagionalità, i periodi di ferie diversi negli Stati membri e i prezzi diversi della concorrenza²⁰. Tale articolo resta applicabile a

¹⁸ https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/single-euro-payments-area-sepa_en.

¹⁹ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

²⁰ Un elenco esplicativo delle potenziali giustificazioni alla disparità di trattamento è incluso nel considerando 95 della direttiva 2006/123/CE. Indicazioni aggiuntive riguardanti l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, sono riportate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione finalizzato a determinare

situazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sui blocchi geografici.

Per contro, nelle situazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sui blocchi geografici, le disposizioni specifiche ivi contenute prevarranno sull'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva sui servizi. Le imprese e i consumatori beneficeranno di una maggiore certezza del diritto nell'ambito di quelle pratiche specifiche che non possono essere giustificate in nessun caso. Il regolamento impedisce ai professionisti di adottare un atteggiamento discriminatorio in situazioni specifiche che rientrano nel relativo ambito di applicazione, senza che vi sia la necessità di effettuare una valutazione caso per caso delle pratiche adottate dai professionisti, garantendo in tal modo la certezza del diritto e migliorandone l'applicabilità.

2.1.2. Il regolamento riguarda sia le vendite online che offline?

Il regolamento descrive alcune situazioni in cui la disparità di trattamento è giustificata. Tali situazioni riguardano sia vendite online che offline di beni e servizi, nonché casi in cui questi due canali sono integrati (approccio "omnichannel").

Esempio: i biglietti per un parco tematico possono essere acquistati in anticipo online oppure il giorno stesso all'ingresso. In entrambi i casi, il regolamento sui blocchi geografici vieta l'applicazione di condizioni generali differenti a seconda della nazionalità o del luogo di residenza del cliente. Vieta inoltre pratiche che di fatto impediscono a clienti di alcuni Stati membri di avere accesso a vendite online o offline. Ciò non pregiudica l'applicazione, da parte del professionista, di possibili condizioni differenti alle vendite offline rispetto a quelle online, purché tali condizioni vengano applicate indipendentemente dalla nazionalità, dal luogo di residenza o dal luogo di stabilimento del cliente (come ad esempio prezzi scontati in caso di prenotazione online in anticipo).

2.1.3. Il regolamento si applica alle vendite sul mercato interno? Quali sono le situazioni puramente interne a cui non si applica tale regolamento?

Il regolamento non si applica a una situazione limitata, sotto tutti gli aspetti, a un solo Stato membro, ossia se tutti gli elementi pertinenti alla transazione in questione sono limitati a un solo Stato membro (le cosiddette "situazioni puramente interne"). Ciò vuol dire che il regolamento si applica in situazioni in cui la transazione presenta un elemento transfrontaliero. Potrebbero essere considerati i seguenti elementi: i) la nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento del cliente o del professionista, ii) il luogo di esecuzione, iii) i mezzi di pagamento impiegati nella transazione oppure iv) l'utilizzo di un'interfaccia online. Per contro, ciò non significa che la consegna di un bene o di un servizio debba avvenire necessariamente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il professionista.

Esempio: in assenza di elementi transfrontalieri, il regolamento sui blocchi geografici non si applicherebbe ad una transazione tra un professionista stabilito in Estonia e un consumatore estone residente in Estonia che intende accedere alla versione estone del sito web del

orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ("direttiva sui servizi"), [SWD(2012)146], disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=SWD:2012:0146:FIN>.

2.1.4. Quali settori non rientrano nel campo di applicazione del regolamento?

A norma dell'articolo 1, il regolamento non contempla le attività elencate all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva sui servizi, che sono escluse dal campo di applicazione di tale direttiva. Tra i servizi esclusi figurano, tra gli altri, i seguenti:

- **servizi nel campo dei trasporti.** Tali servizi sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento, soprattutto in considerazione del fatto che la normativa UE vigente in materia di trasporti²¹ ricordata al considerando 9 del regolamento vieta già in modo esplicito qualsiasi forma di discriminazione della tipologia discussa in questa sede per tre modalità di trasporto: biglietti aerei, trasporto con autobus e trasporto per vie navigabili. Nell'ambito dell'attuale revisione delle norme riguardanti i diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, la Commissione ha introdotto un tipo di divieto simile nella proposta di rifusione del regolamento relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario²². Tuttavia, i pacchetti turistici e i servizi turistici collegati, definiti nella direttiva 2015/2302²³, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento;

- **servizi finanziari/servizi finanziari al dettaglio.** Tali servizi sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento. Ciò deriva dal fatto che il regolamento esclude dal suo ambito di applicazione attività escluse a loro volta dall'ambito di applicazione della direttiva sui servizi (direttiva 2006/123/CE), la quale indica i servizi finanziari, tra cui servizi di pagamento, come non rientranti in tale ambito. Il considerando 8 del regolamento chiarisce ulteriormente a tal riguardo che l'accesso ai servizi finanziari al dettaglio è escluso, fatto salvo l'articolo 5 del regolamento riguardante la non discriminazione per motivi legati ai pagamenti. Infatti, tale disposizione di per sé non disciplina l'accesso ai servizi (finanziari), ma vieta piuttosto la discriminazione relativamente ai mezzi di pagamento accettati dai professionisti;

- **servizi audiovisivi.** I servizi audiovisivi sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento. Il considerando 8 del regolamento specifica che i servizi audiovisivi, compresi quelli il cui principale obiettivo è fornire accesso alla trasmissione di eventi sportivi, e che sono forniti sulla base di licenze territoriali esclusive, sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento.

Prima revisione a breve termine del regolamento sui blocchi geografici e del suo ambito di applicazione

²¹ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (articolo 23), regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (articolo 4), regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (articolo 4).

²² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), [COM(2017) 548 final] (articolo 5).

²³ Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).

L'articolo 9 del regolamento prevede una clausola di revisione secondo la quale la Commissione dovrebbe riferire regolarmente sulla valutazione del regolamento al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Il regolamento prevede una prima revisione già entro il 23 marzo 2020. La prima revisione dovrebbe essere condotta, in particolare, allo scopo di valutare l'ambito di applicazione del regolamento (inclusi i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi, come i servizi audiovisivi e nel campo dei trasporti), come pure la portata dell'obbligo di non discriminazione di cui all'articolo 4. La finalità è di stabilire se il regolamento dovrebbe applicarsi anche a servizi prestati tramite mezzi elettronici la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore e consentirne l'uso (ad esempio, lo streaming o il download di musica, e-book, il download di videogiochi o il loro utilizzo online)²⁴.

2.1.5. I servizi di gioco d'azzardo rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?

Il regolamento sui blocchi geografici non si applica al gioco d'azzardo, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3. Tali servizi non rientrano infatti neanche nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi (articolo 2, paragrafo 2). Gli Stati membri possono disciplinare tali servizi purché si conformino alle norme del mercato interno stabilite dal trattato e interpretate dalla Corte di giustizia dell'UE.

2.1.6. Il regolamento si applica ai biglietti aerei?

No, il regolamento non si applica a servizi nel campo dei trasporti. Tuttavia, come menzionato in precedenza, la normativa UE vigente in materia di trasporti vieta già la discriminazione in molti casi. Ad esempio, il regolamento (CE) n. 1008/2008 vieta qualsiasi forma di discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza del cliente nell'ambito dei servizi aerei²⁵. Inoltre, anche i principi generali del TFUE vietano la discriminazione sulla base della nazionalità, tra cui forme indirette basate sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento.

2.1.7. Qual è l'ambito di applicazione territoriale del regolamento?

Il regolamento si applica a tutti i professionisti che offrono i propri beni e servizi a consumatori dell'UE, indipendentemente dal fatto che siano o meno stabiliti nell'UE. Di conseguenza i professionisti stabiliti in paesi non appartenenti all'UE ma operanti nell'UE sono soggetti al regolamento.

²⁴ Consultare, a tal riguardo, anche i chiarimenti forniti nella dichiarazione della Commissione pubblicata insieme al regolamento sui blocchi geografici.

²⁵ L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1008/2008 recita "l'accesso alle tariffe aeree passeggeri e merci per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, disponibili al pubblico, è offerto senza operare alcuna discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza del cliente o sul luogo di stabilimento dell'agente del vettore aereo o di altro venditore di biglietti all'interno della Comunità".

2.1.8. *Il regolamento va a beneficio di tutti i clienti in Europa? Cosa è previsto per i clienti di paesi terzi in Europa?*

Ai sensi del regolamento, s'intende per "cliente" un consumatore che ha la cittadinanza o la propria residenza in uno Stato membro o un'impresa che ha il proprio luogo di stabilimento in uno Stato membro e che riceve un servizio o acquista un bene, o intende farlo, all'interno dell'UE al fine esclusivo dell'uso finale.

In altri termini, il regolamento si applica alla fornitura di beni o servizi a cittadini dell'UE o a residenti in tutti gli Stati membri dell'UE. Di conseguenza, anche i cittadini di paesi terzi aventi la propria residenza nell'UE beneficeranno del regolamento all'interno dell'UE.

2.1.9. *Il regolamento si applicherà al Regno Unito dopo la Brexit?*

Per maggiori informazioni riguardo al regolamento sui blocchi geografici e alla Brexit, consultare l'avviso ai portatori d'interessi sul recesso del Regno Unito e sulla normativa dell'UE in materia di blocchi geografici del 21 marzo 2018²⁶.

2.1.10. *Il regolamento si applica alla Svizzera?*

La Svizzera è un paese terzo, ossia uno Stato non facente parte dell'UE. Il diritto dell'UE si applica alla Svizzera solo sulla base di accordi bilaterali. Il regolamento sui blocchi geografici non si applica dunque direttamente ai clienti della Svizzera. Ciò non pregiudica l'applicazione di obblighi generali di non discriminazione nei confronti di persone fisiche nel quadro delle relazioni tra l'UE e la Svizzera stabilite da accordi internazionali esistenti. Tuttavia, come spiegato in precedenza, il regolamento si applicherà anche a professionisti che operano nell'UE e sono stabiliti in paesi terzi.

2.1.11. *Il regolamento si applica a persone fisiche che vendono occasionalmente online articoli di seconda mano?*

Il regolamento si applica a professionisti. Come definito nel regolamento, s'intende per "professionista" qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Una persona che vende occasionalmente online articoli di seconda mano, al di fuori della sua attività commerciale o professionale, non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento. Tuttavia, un professionista che vende online tali articoli nell'ambito della sua attività economica è soggetto al regolamento.

2.1.12. *Il regolamento si applica solamente nel quadro delle relazioni B2C o anche in quelle B2B?*

Le norme del regolamento sui blocchi geografici si applicano, in principio, sia alle transazioni tra imprese e consumatori (*business-to-consumers*, B2C) sia a quelle tra imprese (*business-to-business*, B2B), a condizione che tali transazioni vengano effettuate sulla base di condizioni generali di accesso (ossia, non vengano negoziate individualmente) e al fine

²⁶ Disponibile al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_brexit_geoblocking_final.pdf.

esclusivo dell'uso finale (ossia, non a scopo di rivendita, trasformazione, trattamento, locazione o subappalto).

Esempio: uno studio legale finlandese sta cercando un nuovo fornitore di servizi di back-up e di archiviazione su cloud e ha trovato un'offerta vantaggiosa presso un fornitore estone. Tale transazione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sui blocchi geografici.

2.1.13. *Come può un professionista accertarsi del fatto che un acquisto venga effettuato al fine esclusivo dell'uso finale?*

Il regolamento non si applica quando beni e servizi vengono acquistati con scopo diverso dall'uso finale, ossia sono finalizzati alla rivendita, alla trasformazione, al trattamento, alla locazione o al subappalto. Il regolamento non prescrive modalità specifiche con cui accertarsi in anticipo se una transazione venga effettuata al fine esclusivo dell'uso finale. A tal riguardo, il regolamento stabilisce che vengono fatte salve le pratiche non discriminatorie dei professionisti che limitano le transazioni, o le transazioni ripetitive, al fine di impedire alle imprese di acquistare quantitativi che eccedono le loro necessità interne. Il regolamento permette dunque ai professionisti di applicare metodi adeguati per accertarsi che i beni o i servizi vengano acquistati al fine esclusivo dell'uso finale.

Esempio: un ipermercato sta effettuando una promozione di TV a schermo gigante. Per limitare tale promozione agli utenti finali, un cliente può acquistare un massimo di tre televisori. Tali limitazioni sarebbero conformi al regolamento sui blocchi geografici.

2.1.14. *In che misura i mercati online rientrano negli obblighi del presente regolamento?*

I mercati online in cui, ad esempio, beni o servizi vengono venduti da terze parti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento sui blocchi geografici quando rivestono il ruolo di professionisti ai sensi del regolamento.

In alcuni casi i mercati online potrebbero non rivestire il ruolo di professionisti, ma piuttosto agire in nome o per conto di un'altra società che si qualifica come professionista. In tali casi è l'altra società ad essere soggetta alle norme del regolamento, e non direttamente il mercato online.

Esempio: un mercato online vende i propri prodotti e, al contempo, ospita altri professionisti che vendono tramite lo stesso sito web. Ai fini del regolamento, il mercato riveste il ruolo di professionista in primo luogo nei riguardi dei clienti dei propri prodotti. Può inoltre essere considerato un professionista nei riguardi di altri professionisti che vendono tramite il suo sito web e che, dunque, acquisiscono i servizi del mercato (come ad esempio i servizi di hosting). D'altro canto, il professionista che vende ad un utente finale tramite un mercato online è un professionista soggetto di per sé al regolamento.

2.1.15. *In tutte le situazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, i professionisti sono esenti dal principio di non discriminazione?*

No. Il divieto di discriminazione sulla base della nazionalità, che riguarda anche la discriminazione indiretta, è un principio generale del diritto dell'UE definito all'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 21, paragrafo 2, della Carta

dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché nelle disposizioni specifiche del trattato summenzionato relative alle libertà del mercato interno. Per di più, nelle situazioni non contemplate dal regolamento possono essere applicate normative nazionali che recepiscono l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva sui servizi. Nel quadro di tale disposizione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del grande pubblico non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi. In alcuni casi può inoltre essere applicata una normativa settoriale specifica (ad esempio nel settore dei trasporti²⁷ o della sanità²⁸).

2.1.16. Cosa sono nella pratica i servizi prestati tramite mezzi elettronici?

Il concetto di servizi prestati tramite mezzi elettronici, definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento²⁹, deriva e deve essere conforme alla definizione contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011³⁰. Come specificato nel considerando 14 del regolamento sui blocchi geografici, si dovrebbero tenere in debito conto le ulteriori specificazioni che figurano in tale strumento, così come nella direttiva 2006/112/CE sull'IVA. È inoltre necessario evidenziare che, come menzionato in precedenza, i servizi audiovisivi prestati tramite mezzi elettronici non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento cfr. anche la domanda 2.1.4.)

Nella pratica, i servizi prestati tramite mezzi elettronici che rientrano nel quadro degli obblighi del regolamento includono, ad esempio, i servizi di cloud computing, l'archiviazione dei dati, l'hosting di siti Internet, l'installazione di firewall, l'utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet, la fornitura di siti web, la gestione a distanza di programmi e attrezzature e l'amministrazione remota di sistemi.

Altri servizi non audiovisivi forniti mediante mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore e consentirne l'uso (tra cui l'accesso a e-book, software e relativi aggiornamenti e il loro download, streaming di musica e videogiochi online) sono contemplati da tutte le disposizioni del regolamento, ad esclusione dell'obbligo di non discriminazione di cui all'articolo 4 (ossia il divieto di prevedere diverse condizioni a seconda della nazionalità, del luogo di residenza o di stabilimento, cfr. anche la domanda 2.1.18).

²⁷ Si vedano ad esempio i regolamenti (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 1177/2010 e (UE) n. 181/2011 riguardanti il trasporto aereo, marittimo e mediante autobus dei passeggeri.

²⁸ Si veda ad esempio l'articolo 4 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

²⁹ "Servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la loro prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione".

³⁰ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione) (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

2.1.17. *Un professionista è tenuto a creare offerte specifiche "disaggregate" per cittadini o residenti di un altro Stato membro in cui il professionista fornisce beni o servizi combinati con servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?*

No, il professionista non è obbligato a "disaggregare" beni o servizi al fine di rispettare il regolamento. Tuttavia, in tali casi l'intero pacchetto sarà soggetto alle norme del regolamento se un aspetto particolare di tale pacchetto rientra nel suo ambito di applicazione. Se i professionisti disaggregano beni e servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, sono liberi di fissare prezzi e condizioni per tali beni e servizi, ammesso che non applichino condizioni discriminatorie sulla base di nazionalità, luogo di residenza o stabilimento.

Esempio: un professionista fornisce un pacchetto che comprende l'accesso a servizi audiovisivi e il loro download e un servizio di web hosting ad un prezzo promozionale. È dunque possibile rispettare il regolamento sia vendendo l'intero pacchetto a clienti stranieri al prezzo promozionale proposto, oppure fornendo loro solo il servizio di web hosting, se da esempio tale servizio è offerto su base individuale dallo stesso professionista. Tuttavia, nell'ultimo caso il professionista non può applicare un prezzo differente³¹ al servizio specifico rispetto a quello applicabile alle vendite nazionali.

2.1.18. *In che misura i servizi di contenuti non audiovisivi tutelati dal diritto d'autore rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento?*

La fornitura di servizi di contenuti (non audiovisivi) tutelati dal diritto d'autore, come ad esempio gli e-book, la musica online, i software e i videogiochi, non è soggetta al divieto imposto dal regolamento di applicare condizioni generali di accesso differenti sulla base della nazionalità, del luogo di residenza o di stabilimento del cliente, compreso il rifiuto di fornire tali servizi a clienti di altri Stati membri nei casi specifici elencati all'articolo 4.

Tali servizi restano inoltre soggetti a tutte le disposizioni del regolamento sui blocchi geografici salvo quelle di cui all'articolo 4, compreso il divieto di bloccare o limitare l'accesso ad interfacce online sulla base della nazionalità, del luogo di residenza o di stabilimento del cliente. Ciò significa che un professionista che fornisce tali servizi non può impedire ai clienti di accedere a versioni differenti del suo sito web, mercato o app store, né può reindirizzarli senza il loro esplicito consenso sulla base di criteri fondati sulla loro nazionalità, il loro luogo di residenza o di stabilimento (compresi criteri indiretti come l'indirizzo IP o i dati di pagamento).

Inoltre, laddove tali servizi assumano un carattere transfrontaliero, indipendentemente dalla loro esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 4 del regolamento al professionista è imposto il divieto di discriminazione nei confronti di pagamenti per via elettronica per motivi legati alla "nazionalità", vale a dire perché una carta di credito o di debito di una categoria o di un marchio accettato viene emessa da un altro Stato membro, o perché un addebito diretto o un bonifico sono effettuati tramite una banca di un altro Stato membro (ammesso che la valuta impiegata sia accettata dal professionista).

³¹ Il prezzo nell'esempio riportato non include l'IVA applicabile.

Il regolamento prevede una revisione entro due anni dall'entrata in vigore, che si concentri sulla valutazione dell'ambito di applicazione nonché sui summenzionati limiti di applicazione dell'articolo 4 a tali tipologie di servizi.

Esempio: un'impresa in Romania che distribuisce software tutelati dal diritto d'autore in diversi Stati membri può ancora rifiutare di vendere tali servizi in determinati Stati membri per via delle limitazioni riguardanti il diritto d'autore richiesto. Tuttavia, negli Stati membri in cui offre i propri servizi di software l'impresa non potrà adottare atteggiamenti discriminatori basati sui mezzi di pagamento.

2.1.19. *Nel regolamento rientrano le vendite online di libri, DVD e CD in formato fisico?*

Sì, la vendita di tali prodotti è contemplata dalle disposizioni del regolamento, che vietano, tra l'altro, l'applicazione di condizioni generali differenti sulla base della nazionalità, del luogo di residenza o del luogo di stabilimento del cliente, laddove il cliente intenda acquistare tali prodotti e questi vengano consegnati in uno Stato membro in cui il professionista offre un'opzione di consegna o di ritiro alle proprie condizioni generali di accesso.

2.1.20. *Il regolamento contempla la fornitura di servizi pubblici, quali gas, elettricità o acqua?*

Il regolamento non contiene alcuna esclusione particolare in materia di fornitura di servizi pubblici. Tale fornitura rientra dunque nell'ambito di applicazione del regolamento, ammesso che i relativi requisiti vengano soddisfatti; ad esempio, la persona che fornisce tali servizi viene considerata un "professionista" e, per quanto riguarda la disposizione di non discriminazione di cui all'articolo 4, la fornitura avviene in una delle situazioni ivi descritte (cfr. anche la domanda 2.3.12).

2.2. Accesso alle interfacce online (articolo 3)

2.2.1. *I clienti hanno diritto ad avere accesso alle differenti versioni linguistiche esistenti di un dato sito web o a tutte le offerte di beni e servizi mostrate su un sito?*

Sì, il cliente ha diritto, in linea di principio, ad accedere a tutte le versioni e a tutti i prodotti pubblicati sul sito web, a meno che ciò sia impedito da una normativa specifica applicabile al professionista (cfr. anche la domanda 2.2.4.). Di contro, il regolamento non contiene alcun obbligo secondo cui i professionisti debbano creare nello specifico siti web o relative sezioni in determinate lingue.

2.2.2. *L'interfaccia online di un professionista deve essere modificata per garantire la conformità alle norme?*

Il regolamento non impone ai professionisti alcun obbligo di adattare le interfacce online a tutti i formati e alle diverse coordinate applicabili nell'UE. Tuttavia, le interfacce potrebbero essere state concepite in modo da non permettere nella pratica ai clienti di altri Stati membri di completare facilmente i loro ordini.

Esempio: l'interfaccia online di un professionista richiede al cliente di fornire un indirizzo di residenza e prevede solo coordinate geografiche nazionali, senza la possibilità di comporre o

trasmettere almeno un testo libero e/o coordinate a scelta nel caso di residenza in un paese straniero, o senza fornire indicazioni chiare su come farlo (fatte salve le limitazioni sulle coordinate disponibili per quanto riguarda l'indirizzo di consegna). Questo tipo di interfaccia online renderebbe dunque praticamente impossibile effettuare un ordine per un cliente con residenza straniera e dovrebbe quindi essere adattata.

2.2.3. Al fine di rispettare il regolamento è necessario dare il proprio consenso esplicito ad essere reindirizzati su un altro sito ogni singola volta?

Il professionista può reindirizzare un cliente su una versione specifica del proprio sito laddove quest'ultimo abbia dato esplicitamente il proprio consenso. Non è necessario che tale consenso venga dato ogni volta che il cliente visita lo stesso sito web. Tuttavia, il cliente è libero di ritirare il proprio consenso quando vuole, e la versione del sito web cui il cliente desiderava accedere inizialmente deve restare facilmente accessibile.

Esempio: il sito web a cui il cliente ha scelto di essere reindirizzato dovrebbe avere un tasto facilmente accessibile tramite cui accedere nuovamente ad altre versioni dello stesso sito web.

2.2.4. Quali requisiti giuridici potrebbero giustificare restrizioni all'accesso a interfacce online? Quali spiegazioni deve fornire un professionista quando applica tali restrizioni?

L'obbligo di garantire l'accesso alle interfacce online stabilito dal regolamento non esenta i professionisti dal rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell'UE, o dal diritto nazionale in conformità del diritto dell'UE, cui sono soggetti in quanto operanti in un dato Stato membro. In tali casi il professionista deve fornire una spiegazione chiara e specifica delle ragioni per cui non ha fornito al cliente l'accesso all'interfaccia online nella lingua desiderata.

Esempio: un sito web francese è soggetto ad un'ordinanza emessa dai tribunali francesi che impedisce l'accesso al sito o ad alcune sue parti a causa di un contenzioso sull'impiego di marchi registrati in tale paese.

2.2.5. Le norme sull'accesso alle interfacce online impediscono ai professionisti di fornire offerte personalizzate?

Alcuni professionisti usano diverse versioni delle loro interfacce online, o parte di esse, per rivolgersi a clienti provenienti da Stati membri diversi. Una diversa versione del sito potrebbe avere una struttura differente, essere tradotta in un'altra lingua o avere altre caratteristiche che la rendono, totalmente o in parte, specifica per clienti con nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento determinati. Sebbene sia possibile utilizzare versioni differenti, resta tuttavia vietato reindirizzare i clienti da una versione dell'interfaccia online ad un'altra in modo discriminatorio e senza il loro esplicito consenso. Inoltre, tale sito web, o parte di esso, deve essere accessibile a clienti di diversi Stati membri.

2.2.6. *Un professionista può reindirizzare il cliente da un sito web specifico per paese ad un altro?*

L'articolo 3 del regolamento riguardante l'accesso alle interfacce online, come ad esempio i siti web, si applica quando un professionista reindirizza un cliente a una versione del proprio sito web diversa dall'interfaccia online a cui il cliente desiderava accedere inizialmente per ragioni legate alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente.

Il regolamento troverà dunque applicazione nel caso in cui il cliente venga reindirizzato verso un altro sito web, come ad esempio un sito specifico per paese, per le ragioni summenzionate. Il reindirizzamento può avvenire solo con l'esplicito consenso da parte del cliente o per ragioni legate ad un obbligo giuridico specifico a carico del professionista.

2.2.7. *In che modo dovrebbe essere memorizzato il consenso per il reindirizzamento (ad es. cookie)?*

Il regolamento non specifica in che modo il professionista dovrebbe memorizzare il consenso esplicito di un cliente a tale reindirizzamento nei casi in cui il cliente abbia dato il proprio consenso e il professionista voglia ricordarsene nel caso di eventuali visite future.

Tuttavia se fornire il consenso comporta il trattamento di dati personali, si applica il diritto dell'UE sulla protezione dei dati, nello specifico il regolamento generale sulla protezione dei dati³² e la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche³³; ciò avviene, dunque, quando memorizzare il consenso implica l'archiviazione di informazioni o la necessità di accedere ad informazioni già archiviate nelle apparecchiature terminali.

2.2.8. *Concepire un sito web in una data lingua vuol dire che il professionista si sta rivolgendo ad un mercato specifico?*

Il regolamento non pregiudica le disposizioni dei regolamenti Roma I³⁴ e Bruxelles I³⁵, tra cui quelle riguardanti i professionisti che dirigono le loro attività ad uno Stato membro in particolare. A tal riguardo, il regolamento sui blocchi geografici stabilisce che la mera conformità alle sue norme non implica che il professionista diriga le proprie attività a consumatori di un altro Stato membro.

Se l'impiego di una lingua specifica in un sito web implica o meno che il professionista stia dirigendo le proprie attività ai clienti di un dato Stato membro dovrà dunque essere stabilito

³² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³³ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

³⁴ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

³⁵ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I) (rifusione) (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

sulla base dei regolamenti Roma I e Bruxelles I, nonché della giurisprudenza pertinente relativa ai suddetti regolamenti. La sezione 4 presenta ulteriori indicazioni in merito.

2.2.9. *In che misura i siti web puramente informativi sono soggetti alle restrizioni in materia di reindirizzamento?*

Il regolamento intende per "interfaccia online" qualsiasi software, compresi siti web e applicazioni, gestito da un professionista, o per conto di quest'ultimo, che serve a fornire ai clienti l'accesso a beni o servizi del professionista *al fine di effettuare una transazione* avente ad oggetto tali beni o servizi.

Sarà dunque necessario stabilire caso per caso se un dato sito web è volto a conseguire tale scopo. In tal caso, il sito in questione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento e verrà dunque applicato l'articolo 3 riguardante l'accesso ai siti web, comprese le relative norme sul reindirizzamento.

2.2.10. *I professionisti possono bloccare l'accesso alle loro applicazioni o reindirizzare i clienti verso applicazioni nazionali differenti sulla base del paese di emissione della loro carta di credito?*

Il regolamento vieta di bloccare l'accesso a interfacce online o di reindirizzare verso altri siti sulla base del luogo di emissione del mezzo di pagamento; ciò implica che i professionisti non possono bloccare l'accesso a versioni differenti delle loro interfacce online, tra cui le applicazioni, per ragioni legate alla nazionalità e/o al luogo di residenza del cliente, in modo indiretto come ad esempio sulla base dello Stato membro di emissione dello strumento di pagamento.

2.3. Non discriminazione nell'accesso a beni o servizi (articolo 4)

2.3.1. *Il regolamento impone un obbligo di vendita e di consegna in tutta l'UE?*

No. Il regolamento non impone ai professionisti un obbligo di vendita, sebbene vieti loro di adottare, al momento della vendita, atteggiamenti discriminatori sulla base della nazionalità, del luogo di residenza o del luogo di stabilimento del cliente.

Il regolamento non introduce l'obbligo di consegna in tutta l'UE, ma definisce situazioni specifiche in cui ai clienti non può essere negato l'accesso ai beni o ai servizi del professionista per motivi legati alla loro nazionalità, al loro luogo di residenza o al loro luogo di stabilimento.

2.3.2. *Il regolamento impone l'obbligo di istituire dei punti di ritiro?*

No, il regolamento non impone ai professionisti l'obbligo di istituire punti di ritiro per la loro merce in altri paesi. Tuttavia, nel caso in cui tale opzione sia disponibile nelle condizioni generali di accesso del professionista, i clienti di altri Stati membri dovrebbero essere in grado di accedervi indipendentemente dalla nazionalità, dal luogo di residenza o dal luogo di stabilimento.

Esempio: un professionista che effettua consegne solo in Portogallo o che offre la possibilità di ritirare le merci presso punti di ritiro in Portogallo non è obbligato a istituire punti di ritiro in Spagna per i clienti spagnoli. Questi ultimi potranno, tuttavia, ritirare i propri

prodotti personalmente oppure tramite persone/fornitori designati presso i punti di ritiro in Portogallo.

2.3.3. *I professionisti possono imporre ai clienti costi aggiuntivi in cambio dell'organizzazione della consegna dei beni venduti?*

L'offerta di opzioni di consegna per beni o servizi acquistati costituisce un servizio. I professionisti sono in linea di principio liberi di offrire ai propri clienti tutti i servizi che desiderano. Tuttavia, se i professionisti decidono di offrire servizi di consegna in Stati membri specifici o in determinati luoghi degli Stati membri indicandolo nelle condizioni generali di accesso, non possono adottare atteggiamenti discriminatori nei confronti dei clienti che desiderano usufruire di tali servizi di consegna sulla base della loro nazionalità, del loro luogo di residenza o del loro luogo di stabilimento (cfr. anche la sezione 4.1 sulla consegna transfrontaliera).

2.3.4. *Il regolamento impone ai professionisti di spostarsi fisicamente per fornire servizi nel luogo in Europa in cui si trova il cliente?*

No, il regolamento non impone ai professionisti l'obbligo di effettuare spostamenti.

2.3.5. *Il regolamento disciplina i prezzi?*

No. Lo scopo del regolamento sui blocchi geografici è di far fronte alle discriminazioni nei confronti dei clienti dell'UE, che attualmente ostacolano le potenzialità del commercio transfrontaliero e impediscono di sfruttare appieno il mercato unico. Il regolamento non ha di per sé la finalità di disciplinare o armonizzare il livello dei prezzi.

I professionisti sono dunque liberi di fissare prezzi diversi, ad esempio nei siti web che si rivolgono a gruppi di clienti differenti. Tuttavia, tali siti web dovrebbero essere accessibili a tutti i clienti dell'UE e, nelle situazioni specifiche summenzionate, questi ultimi dovrebbero essere in grado di acquistare beni o servizi alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro del professionista, compresi i prezzi netti (vale a dire senza incidenza sulle diverse aliquote IVA applicabili).

Il regolamento non contempla neanche la tariffazione dinamica, ossia la pratica tramite cui i professionisti adattano le loro offerte nel tempo in base a fattori indipendenti dalla nazionalità, dal luogo di residenza o dal luogo di stabilimento.

Esempio: un sito web che modifica i prezzi in tempo reale sulla base della domanda e/o di altri parametri (come ad esempio ricerche e/o acquisti passati) non legati al luogo di residenza o alla nazionalità non sarebbe soggetto, in linea di principio, al divieto di non discriminazione di cui al regolamento sui blocchi geografici.

2.3.6. *In caso di consegne transfrontaliere, il professionista ha la possibilità di applicare un prezzo più elevato (ad es. per i costi di trasporto, spedizione e movimentazione)? Se del caso, le spese supplementari devono riflettere la base di costo reale?*

Il regolamento non disciplina né armonizza il livello dei prezzi. Offrire ai clienti la possibilità di consegna transfrontaliera in alcuni o in tutti gli Stati membri resta, in linea di principio,

un'opzione commerciale a discrezione del professionista, da indicare in ogni caso nei termini e nelle condizioni generali applicabili. Il prezzo totale deve essere comunicato in modo chiaro e comprensibile ai consumatori prima della conclusione del contratto (si vedano, in particolare, gli articoli 5, 6 e 8 della direttiva sui diritti dei consumatori³⁶). Si veda inoltre la sezione 4 per maggiori informazioni riguardo alla consegna transfrontaliera e a come il regolamento (UE) 2018/644³⁷ prevede una maggiore trasparenza dei prezzi praticati per i servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.

2.3.7. Il professionista può differenziare le proprie offerte tra diversi punti vendita o siti web dell'UE, proponendo anche opzioni di consegna differenti?

Il regolamento non pregiudica il diritto dei professionisti di sviluppare i propri siti web, decidere i prezzi e svolgere le proprie attività commerciali liberamente in tutta l'UE. Nelle situazioni contemplate, il regolamento impone essenzialmente ai professionisti di trattare i clienti dell'UE allo stesso modo quando sono nella stessa situazione (vale a dire se accettano le condizioni generali di accesso, comprese le opzioni di consegna, indicate in una dato sito web o punto vendita), indipendentemente dalla loro nazionalità, dal loro luogo di residenza o dal loro luogo di stabilimento.

Ciò significa inoltre che i professionisti possono continuare a concepire offerte rivolte a gruppi specifici di clienti purché non vengano applicati criteri di discriminazione sulla base della nazionalità, del luogo di residenza o del luogo di stabilimento (ad esempio, offerte per i giovani o per i consumatori, piuttosto che per i professionisti).

2.3.8. Il cliente può acquistare un prodotto su un sito web e scegliere le opzioni di consegna da un'altra versione dello stesso sito?

Le condizioni a cui i professionisti forniscono i loro servizi, tra cui le opzioni di consegna, sono descritte nelle condizioni generali di accesso, che devono essere disponibili sui loro siti web e comunicate, in ogni caso, in modo chiaro e comprensibile al consumatore. Quando quest'ultimo decide di ordinare un prodotto o un servizio tramite un sito web specifico vuol dire che accetta le condizioni ivi descritte. Se viene effettuato un ordine tramite una determinata versione del sito web, le condizioni generali di accesso applicabili alle offerte presentate su tale sito web si applicheranno alla transazione.

Esempio: un cliente greco acquista un prodotto sul sito web bulgaro di un professionista, che offre esclusivamente la possibilità di consegna in Bulgaria. Il professionista effettua inoltre consegne in Grecia, ma solo per ordini inviati tramite il sito greco. Il cliente greco non può richiedere la consegna in Grecia di ordini effettuati sul sito bulgaro. Se invece i termini e le condizioni del servizio disponibili su ciascun sito sono gli stessi, ossia prevedono la consegna in entrambi i paesi, il fatto che l'ordine venga effettuato sul sito web nazionale greco o bulgaro non può limitare di per sé la portata del servizio di consegna offerto dal professionista in base alle condizioni applicabili.

³⁶ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

³⁷ Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19).

2.3.9. *In che misura i professionisti rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento quando vendono i loro prodotti con un'opzione di consegna solo nel proprio Stato membro?*

In linea di principio, il professionista è libero di definire l'area geografica in cui offrire i propri servizi di consegna. Tuttavia, il regolamento non permette a tale professionista di assumere atteggiamenti discriminatori nei confronti di un cliente straniero che desidera acquistare un bene alle stesse condizioni di un cliente locale.

Esempio: un cliente belga desidera acquistare un frigorifero sul sito web tedesco di un professionista che effettua consegne solo in Germania. Se il cliente belga desidera ritirare la merce presso la sede del professionista o presso qualsiasi indirizzo di consegna in Germania servito dal professionista, quest'ultimo non può adottare atteggiamenti discriminatori nei suoi confronti per motivi legati alla sua nazionalità, al suo luogo di residenza o al suo luogo di stabilimento. Tuttavia, il cliente belga non può obbligare il professionista tedesco a consegnare la merce in Belgio se ciò non è previsto dalle condizioni generali di accesso del professionista.

2.3.10. *Il regolamento impone ai professionisti di iscriversi al registro delle imprese o di aderire a piani di smaltimento e riciclo di rifiuti elettronici in ogni Stato membro in cui i clienti intendono acquistare beni o servizi in conformità alle norme del regolamento? Ad esempio, nell'esempio summenzionato, si può considerare che il professionista tedesco stia vendendo i propri prodotti in Belgio e debba quindi essere registrato in Belgio?*

No. Ai sensi del regolamento i professionisti non devono necessariamente essere registrati in tutti gli Stati membri in cui i consumatori potrebbero mostrare interesse all'acquisto delle merci o effettivamente acquistarle. Il regolamento chiarisce che se i professionisti si limitano a rispettare gli obblighi del regolamento, e quindi ad assicurare l'accesso al proprio sito web e la possibilità di completare l'acquisto su base non discriminatoria, ciò non significa che i professionisti stiano dirigendo le loro attività in un altro Stato membro. Di conseguenza il regolamento non contiene né implica l'obbligo di iscriversi al registro delle imprese o di aderire a piani di smaltimento e riciclo di rifiuti elettronici in ogni Stato membro in cui i clienti desiderino acquistare beni e/o servizi.

2.3.11. *In alcuni casi le imposte locali vengono impiegate per sovvenzionare servizi, come ad esempio i biglietti d'ingresso a musei o piscine locali. Il regolamento vieterebbe pratiche simili?*

Il regolamento non pregiudica le norme applicabili in materia fiscale e si rivolge ai professionisti e non contiene dunque alcuna norma relativa all'impiego di imposte locali. Di conseguenza non vieta l'uso di tali imposte per sovvenzionare, ad esempio, l'ingresso a musei o a piscine locali.

Tuttavia, se le attività sovvenzionate rispettano i requisiti per l'applicabilità del regolamento (la situazione in questione non viene considerata una situazione puramente interna, il servizio rientra nell'ambito di applicazione del regolamento, il fornitore di tali servizi viene considerato un professionista, sussiste una delle situazioni specifiche descritte nel regolamento), il divieto di discriminazione indicato dal regolamento si applicherà alla fornitura del servizio in questione (cfr. anche la domanda 2.3.12).

Nel contempo il considerando 27 del regolamento stabilisce che non deve essere preclusa la possibilità di applicare condizioni di accesso differenti per motivi non legati a nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento, compresi i contributi versati al professionista.

2.3.12. *In che misura i "servizi pubblici" o parti dei termini e delle condizioni che sono soggette ad alcuni requisiti giuridici specifici rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento?*

Mentre i servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, quest'ultimo si applica invece a quei "servizi pubblici" che vengono normalmente prestati dietro corrispettivo economico e che sono dunque servizi d'interesse economico generale (come ad esempio, tra l'altro, la fornitura di gas, acqua e energia elettrica. Cfr. anche la domanda 2.1.20).

Inoltre, il regolamento si applica soltanto quando vengono soddisfatti tutti i requisiti per la sua applicabilità. Di conseguenza si applica, ad esempio, solo a servizi forniti da "professionisti". Conformemente alla definizione di tale termine, il prestatore di servizi (quando si tratta di una persona giuridica) può essere sia un soggetto pubblico che privato. Tuttavia è fondamentale che tale prestatore agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; in caso contrario non può essere considerato un professionista e il regolamento non si applica alle attività interessate, come ad esempio l'attività amministrativa delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 3 relativo all'accesso alle interfacce online non si applica nel caso di requisiti giuridici specifici stabiliti dal diritto dell'UE o dalla normativa nazionale conformemente al diritto dell'UE, come menzionato in precedenza (domanda 2.2.4), nella misura in cui la restrizione di accesso derivi da un requisito giuridico a cui il professionista è soggetto. Lo stesso vale per le norme di non discriminazione di cui all'articolo 4.

Esempio: il regolamento non pregiudica l'osservanza di misure regolamentari che impongono ai prestatori di servizi d'interesse economico generale l'applicazione di prezzi specifici, ammesso che tali misure siano conformi al diritto dell'UE, nonché ai principi generali di non discriminazione.

2.3.13. *In che modo verranno influenzati i modelli commerciali che si basano su pubblicità localizzate per prezzi di vendita sovvenzionati (ad esempio professionisti che vendono tablet con pubblicità preinstallata indirizzata ad utenti di uno Stato membro specifico)?*

Spetta a ciascun professionista determinare in che modo i rispettivi modelli commerciali verranno influenzati dal regolamento. Tuttavia, se l'attività di un professionista rientra nell'ambito di applicazione del regolamento, ai consumatori non potrà essere impedito di acquistare la merce o il servizio in questione per motivi discriminatori.

Esempio: ad un consumatore spagnolo non può essere negato il diritto di acquistare un tablet, che il consumatore ritira in Germania, da un professionista tedesco, nel caso in cui tale opzione di ritiro sia disponibile per i consumatori tedeschi. Tuttavia, in linea di principio il professionista è libero di definire l'area geografica in cui la merce verrà consegnata o in cui potrà essere ritirata.

2.3.14. *Che cosa s'intende per "requisiti giuridici nazionali di carattere non contrattuale" di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, e qual è il significato di tale disposizione?*

L'articolo 4, paragrafo 3, si riferisce a quei requisiti giuridici che non derivano dalla relazione contrattuale tra il cliente e il professionista, ma vengono imposti dallo Stato membro del cliente e si riferiscono ai beni o ai servizi in questione, come ad esempio i requisiti di etichettatura o quelli specifici di settore. L'articolo 4, paragrafo 3, specifica che la mera conformità al regolamento non implica di per sé l'obbligo per il professionista interessato di rispettare tali requisiti giuridici.

Esempio: se un professionista non dirige le proprie attività ad uno Stato membro specifico ma vende un prodotto ad un cliente straniero solo per rispettare gli obblighi del regolamento, tale professionista non dovrà osservare i requisiti di etichettatura specifici dello Stato membro del cliente.

2.3.15. *I professionisti possono essere ritenuti responsabili nel caso in cui vendano o forniscano ad un cliente di un altro Stato membro beni o servizi che potrebbero essere proibiti nello Stato membro del cliente?*

Il regolamento specifica che il divieto di discriminazione stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, non si applica nella misura in cui le norme nazionali impediscano al professionista di vendere beni o di fornire servizi a determinati clienti o a clienti in determinati territori, ammesso che tali norme nazionali siano conformi al diritto dell'UE. Lo stesso vale per i casi in cui esistono norme dell'UE volte ad impedire tale vendita di beni o fornitura di servizi. Di conseguenza, il divieto di discriminazione non implica che i professionisti non siano più vincolati da norme nazionali o dell'UE di tal genere ad essi applicabili.

Tuttavia, come menzionato in precedenza, il regolamento chiarisce ulteriormente che la mera conformità al divieto di discriminazione non implica di per sé che il professionista sia tenuto a rispettare i requisiti giuridici nazionali di carattere non contrattuale applicabili nello Stato membro del cliente e relativi ai rispettivi beni e servizi o a informare i clienti in merito a tali requisiti (articolo 4, paragrafo 3). Di conseguenza, se il professionista non è soggetto ai requisiti giuridici nazionali di carattere non contrattuale nello Stato membro del cliente, la mera osservanza degli obblighi del regolamento non comporta alcuna responsabilità di conformità in tale Stato membro.

Esempio: la vendita di un dato DVD è soggetta a limiti di età differenti in Svezia e in Francia. Un professionista francese che vende un DVD a un cliente svedese con consegna in Francia in conseguenza dell'obbligo del regolamento non è responsabile della conformità con possibili limiti di età più rigidi in Svezia, né ha l'obbligo di informare i clienti circa i limiti di età differenti applicabili in Svezia.

2.3.16. *Le restrizioni imposte alle promozioni stagionali sono influenzate dal regolamento?*

Il regolamento non prevede nessuna norma specifica in merito a promozioni stagionali né a relative restrizioni. Tali promozioni sono dunque soggette alle "normali" norme in materia di non discriminazione del regolamento se la situazione in questione rientra nel loro ambito di

applicazione. In tali casi, le promozioni stagionali dovrebbero essere accessibili a consumatori/utenti finali di altri Stati membri secondo modalità non discriminatorie.

2.3.17. I professionisti possono offrire sconti, promozioni o altri tipi di campagne di prezzi solo su uno dei loro siti web di commercio elettronico?

Il regolamento non pregiudica la libertà dei professionisti di organizzare la loro politica commerciale secondo modalità che ritengono opportune, ammesso che rispettino le norme in materia di non discriminazione ivi stabilite. Inoltre, il regolamento non preclude ai professionisti la facoltà di offrire, su base non discriminatoria, condizioni diverse, inclusi prezzi di vendita netti differenti, in punti vendita diversi, quali negozi e siti Internet, o di indirizzare offerte specifiche solo a un determinato territorio di uno Stato membro. Tuttavia, nel quadro del regolamento tali offerte devono essere accessibili ai consumatori di altri Stati membri su base non discriminatoria.

Ai sensi del regolamento, i professionisti hanno dunque la facoltà di offrire sconti, promozioni o altri tipi di campagne di prezzi su siti web di commercio elettronico selezionati, ammesso che le loro attività avvengano secondo modalità non discriminatorie.

2.3.18. Il regolamento armonizza le aliquote IVA applicabili alle vendite?

No. Il regolamento fa salve le norme applicabili in materia fiscale, e dunque l'IVA viene applicata nello Stato membro in cui vengono forniti i servizi o i beni conformemente alle norme sull'IVA. Inoltre, per quanto concerne i prezzi, il concetto di "condizioni generali di accesso" contempla espressamente solo i prezzi di vendita netti. La sezione 4 riporta maggiori informazioni sull'evoluzione delle norme riguardanti l'IVA nel contesto del commercio elettronico.

2.3.19. I professionisti devono conformarsi alla normativa in materia di fissazione dei prezzi dei libri applicabile nello Stato membro del cliente?

Le norme in materia di non discriminazione di cui all'articolo 4 non impediscono ai professionisti di applicare prezzi differenti ai libri venduti a clienti in determinati territori nella misura in cui ciò è loro richiesto a norma delle leggi degli Stati membri conformemente al diritto dell'UE.

Se una determinata situazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 e il professionista è soggetto a tale legislazione nazionale in materia, egli non può invocare l'articolo 4 per sostenere che tale legislazione non è più applicabile. Il professionista resta dunque vincolato da tale normativa, ammesso che quest'ultima sia conforme al diritto dell'UE.

Esempio: una libreria che vende libri in Francia e in Belgio è soggetta alle rispettive normative in materia di fissazione dei prezzi per le vendite effettuate rispettivamente in Francia e in Belgio.

2.3.20. *Il regolamento richiede alle microimprese esonerate dalla registrazione della partita IVA nel proprio Stato membro di registrarsi in altri Stati membri, ad esempio nel contesto dell'erogazione di servizi prestati tramite mezzi elettronici?*

L'osservanza degli obblighi in materia di IVA rappresenta un motivo di particolare preoccupazione per le PMI, soprattutto in un contesto transfrontaliero. L'importanza di non imporre oneri aggiuntivi alle piccole imprese si riflette nel regolamento. In particolare, il regolamento esonera in modo specifico dall'osservanza delle norme di non discriminazione stabilite all'articolo 4 i professionisti che beneficiano di una soglia nazionale di esenzione dall'IVA. Di conseguenza, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), le PMI esentate dall'IVA nel proprio Stato membro non sono obbligate a vendere all'estero servizi prestati tramite mezzi elettronici.

2.3.21. *I professionisti dovranno rispettare la normativa di altri Stati membri in materia di tutela dei consumatori?*

Le norme applicabili in materia di tutela dei consumatori e competenza dei tribunali sono disciplinate dai regolamenti Roma I e Bruxelles I. Il regolamento sui blocchi geografici non modifica tali norme, né prevale su di esse. La normativa applicabile in materia di tutela dei consumatori e i tribunali competenti dovrebbero pertanto essere stabiliti in conformità ai regolamenti Roma I e Bruxelles I. Ciò dipenderà per lo più dalla direzione o meno delle attività del professionista verso un altro Stato membro. A tal riguardo, il regolamento sui blocchi geografici chiarisce che la mera conformità alle norme ivi stabilite non implica che il professionista diriga le proprie attività verso un altro Stato membro. Per maggiori informazioni, consultare anche la sezione 4.2.

2.3.22. *Ai consumatori è consentito richiedere, sulla base del regolamento, manuali d'uso/istruzioni e altre informazioni sui prodotti nella loro lingua, nonché accessori pensati appositamente per il loro specifico mercato (ad es. prese e adattatori)?*

No, il regolamento non obbliga i professionisti ad adattare le loro merci alle esigenze di un altro mercato nazionale, né a fornire manuali d'uso, istruzioni e altre informazioni sui prodotti in una lingua specifica. Allo stesso tempo non impedisce ai professionisti di farlo, né di fornire assistenza postvendita.

Il regolamento non pregiudica altre norme dell'UE a cui il professionista può essere soggetto e che potrebbero contenere requisiti pertinenti di tale tipo in materia di tutela dei consumatori. Ad esempio, la direttiva sui diritti dei consumatori consente agli Stati membri di mantenere o introdurre requisiti linguistici in materia di informazioni contrattuali.

In conformità alle norme dell'UE pertinenti (in particolare, il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali), i professionisti sono soggetti agli obblighi di tutela del consumatore che possono applicarsi nello Stato membro dei consumatori interessati quando i professionisti dirigono le loro attività verso tale Stato membro. A tal proposito, il regolamento chiarisce che non si ritiene che un professionista diriga le proprie attività verso un altro Stato membro per il semplice fatto di fornire informazioni ed assistenza a seguito della stipula di un contratto risultante dalla conformità del professionista al regolamento.

2.3.23. *In che modo il regolamento incide sul diritto dei consumatori a fare ricorso in caso di vendita di merce difettosa?*

In questi casi il regolamento non incide sui diritti dei consumatori. Il principale interesse del regolamento è garantire l'accesso transfrontaliero a beni e servizi su base non discriminatoria nelle situazioni che rientrano nel suo ambito di applicazione. Non contiene norme riguardanti possibili ricorsi nel caso in cui i prodotti in questione si rivelino successivamente difettosi. Per maggiori informazioni, consultare la sezione 4.

Come osservato in precedenza, ciò non significa tuttavia che non vi siano altre norme applicabili nel diritto dell'UE che conferiscano ai consumatori determinati diritti in tali casi. Ai sensi della direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo³⁸, che il regolamento lascia impregiudicata, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto e il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, o, in mancanza di ciò, a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. L'obbligo del venditore di fornire gratuitamente la riparazione o la sostituzione del prodotto include l'onere di coprire i costi necessari al fine di rendere i prodotti conformi, comprese le spese di spedizione, di manodopera e dei materiali. La merce deve essere riparata o sostituita entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

2.3.24. *Il regolamento conferisce ai clienti il diritto di disporre di servizi postvendita nello Stato membro in cui risiedono?*

No, il regolamento non conferisce tale diritto. Come spiegato in precedenza, il regolamento tratta altre questioni, in particolare quelle relative all'accesso. Il divieto di discriminazione sancito dal regolamento non dovrebbe dunque essere inteso come avente incidenza sull'applicazione di limitazioni territoriali o di altro tipo all'assistenza postvendita, ai servizi postvendita e alle garanzie commerciali che il professionista offre volontariamente al cliente. Le questioni relative alla tutela dei consumatori sono disciplinate da altri atti legislativi dell'UE, come ad esempio la direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo. Come già menzionato precedentemente (domanda 2.3.23), l'applicazione del regolamento lascia la direttiva impregiudicata.

D'altro canto, il regolamento chiarisce che non si ritiene che un professionista diriga le proprie attività verso un altro Stato membro per il semplice fatto di fornire informazioni e assistenza a seguito della stipula di un contratto risultante dall'osservanza del regolamento da parte del professionista.

2.4. Non discriminazione per motivi legati ai pagamenti (articolo 5)

2.4.1. *I professionisti sono obbligati ad accettare qualsiasi tipo di mezzo di pagamento?*

No. I professionisti sono liberi, in linea di principio, di decidere quali mezzi di pagamento accettare. L'articolo 5 del regolamento si applica a operazioni di pagamento effettuate tramite

³⁸ Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

una transazione elettronica mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta avente lo stesso marchio e appartenente alla stessa categoria, laddove i requisiti di autenticazione vengano soddisfatti e le operazioni di pagamento siano effettuate in una valuta accettata dal professionista. Tuttavia, una volta effettuata la scelta, i professionisti non dovrebbero discriminare fra clienti all'interno dell'UE, rifiutando di effettuare le transazioni o applicando condizioni di pagamento diverse per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, oppure all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento.

2.4.2. *I professionisti possono offrire diversi mezzi di pagamento in negozi online differenti? Ad esempio, un professionista può accettare carte di credito e di debito nel negozio online italiano, ma solo carte di credito in quello belga?*

I professionisti sono in linea di principio liberi di decidere a quali condizioni offrire beni o servizi, compresi i mezzi di pagamento che accettano sul loro sito web. Possono quindi decidere di offrire condizioni diverse su vari siti web. Tuttavia, accettando un mezzo di pagamento specifico su un determinato sito web dovrebbero accettarlo anche da parte di consumatori al di fuori dello Stato membro a cui è indirizzato quel particolare sito web.

2.4.3. *Le norme di non discriminazione per motivi legati ai pagamenti riguardano pagamenti effettuati dietro presentazione di una fattura?*

Sì, nella misura in cui il mezzo di pagamento accettato per saldare la fattura rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 5 del regolamento, in particolare quando il pagamento viene eseguito tramite bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta. Tuttavia, ciò non pregiudica le limitazioni di consegna (ad esempio nel caso in cui la fattura venga pagata direttamente al corriere) o la possibilità di sospendere la consegna dei beni o la fornitura del servizio fino alla ricezione della conferma da parte del professionista che l'operazione di pagamento è stata correttamente avviata (cfr. domanda 2.4.7).

Esempio: un professionista che commercia dispositivi elettronici offre la possibilità di pagare dietro presentazione di una fattura, tramite bonifico o addebito diretto, e consegna esclusivamente in Austria e Germania. Il professionista non può rifiutare il pagamento della fattura da un conto bancario francese o da un residente in Francia. Tuttavia, ciò non lo obbliga a consegnare il dispositivo (e di conseguenza ad accettare il pagamento della fattura alla consegna) in Francia, se ciò non è previsto dalle sue condizioni generali.

2.4.4. *I professionisti dovranno accettare tutte le carte di debito nazionali dagli altri paesi dell'UE?*

No. Il regolamento specifica che i professionisti non possono adottare atteggiamenti discriminatori in base, ad esempio, allo Stato membro in cui è stata emessa una carta di credito o di debito, ma solo relativamente a un marchio e a una categoria di pagamento specifici da loro accettati come metodo di pagamento.

Nella pratica, ciò significa che se un professionista accetta carte di debito di un particolare marchio non è tenuto ad accettare carte di credito dello stesso marchio o carte di debito di altri marchi. Inoltre, ciò vuol dire che il professionista non è tenuto ad accettare carte di

credito aziendali di un determinato marchio nel caso accettasse solo carte di credito a uso dei consumatori di quel marchio. Tuttavia, ciò significa che se un professionista accetta carte di credito di un determinato marchio emesse in uno Stato membro, deve accettare lo stesso tipo di carta di credito dello stesso marchio emessa in un altro Stato membro.

Esempio: un professionista rumeno accettava carte di debito di un determinato marchio solo se emesse in Romania e rifiutava invece pagamenti con carte di debito dello stesso marchio emesse in un altro Stato membro. Ciò è ora vietato dal regolamento sui blocchi geografici. Tuttavia, se la politica del professionista è in generale quella di non accettare carte di credito di tale marchio, indipendentemente da dove queste vengano emesse, allora questa politica può essere ancora mantenuta.

2.4.5. *I professionisti che offrono ai clienti strumenti di credito propri (piuttosto che carte di credito offerte da terzi) per poter acquistare prodotti sul loro sito web devono offrire tali strumenti ai clienti di tutti gli Stati membri?*

L'articolo 5 del regolamento sui blocchi geografici si applica alle operazioni effettuate tramite bonifico, addebito diretto o strumento di pagamento basato su carta. In altre parole, l'articolo 5 riguarda i pagamenti e non l'erogazione di credito. L'erogazione di credito costituisce infatti un servizio finanziario, e i servizi finanziari (come tutti gli altri servizi esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva sui servizi) sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento sui blocchi geografici dall'articolo 1, paragrafo 3. Il considerando 8 del regolamento sui blocchi geografici chiarisce ulteriormente che l'accesso ai servizi finanziari al dettaglio dovrebbe essere escluso dal suo ambito di applicazione. Di conseguenza, un professionista non è obbligato ad offrire strumenti di credito ai clienti di tutti gli Stati membri.

2.4.6. *I professionisti sono obbligati a sottoscrivere accordi con prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento che coprono tutte le banche in Europa?*

No. Un professionista che utilizza servizi di disposizione di ordine di pagamento, come definito dalla seconda direttiva sui servizi di pagamento³⁹, non è tenuto ad accettare un pagamento se ciò implica la sottoscrizione di un contratto nuovo o modificato con un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, vale a dire un prestatore che consente di disporre un ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento.

2.4.7. *I professionisti hanno il diritto di sospendere la consegna dei beni o la fornitura di servizi a clienti di un altro Stato membro in attesa della conclusione del pagamento?*

Sì. Il regolamento specifica che il divieto di discriminazione per motivi legati al pagamento permette al professionista di adottare un atteggiamento discriminatorio solo se giustificato da

³⁹ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

motivi oggettivi, ovvero nei casi in cui non abbia altri mezzi a disposizione per ridurre il rischio di insolvenza del cliente.

Esempio: un professionista controlla regolarmente l'affidabilità creditizia dei suoi clienti attraverso sistemi di rating del credito. Un cliente, per via ad esempio della sua residenza, non è incluso in tali sistemi; in questo caso, il professionista può sospendere la consegna dei beni e attendere la conferma del bonifico dalla sua banca o, in caso di addebito diretto, richiedere il pagamento anticipato mediante bonifico prima della spedizione dei beni.

2.4.8. Il regolamento include i pagamenti in contanti?

No, la disposizione in materia di non discriminazione per motivi legati al pagamento non include i pagamenti in contanti.

2.4.9. Il regolamento armonizza le commissioni per l'uso delle carte di credito?

No, il regolamento sui blocchi geografici non armonizza tali commissioni, ma prevede una norma di non discriminazione, pur specificando che in alcuni casi il professionista può richiedere l'addebito di spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento basati su carta le cui commissioni interbancarie non sono regolamentate. Tuttavia, tali spese addebitate non devono superare i costi diretti sostenuti dal professionista per l'utilizzo dello strumento di pagamento.

2.5. Accordi sulle vendite passive (articolo 6)

2.5.1. Ai professionisti sarà permesso di trattare i clienti di altri Stati membri in modo differente, impedendo loro, ad esempio, di accedere ai beni o ai servizi proposti se richiesto da accordi contrattuali con i fornitori?

Un fornitore non può impedire ad un professionista, tramite il contratto stipulato, di rispondere agli ordini non sollecitati dei clienti; ciò significa che un fornitore non può impedire le cosiddette "vendite passive" nelle situazioni specifiche che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Tali requisiti contrattuali sono nulli di diritto nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Nella pratica, ciò significa che i professionisti dovrebbero essere liberi di servire tutti i clienti indipendentemente dalla loro nazionalità o dal luogo di residenza.

Esempio: a un professionista spagnolo non può essere impedito, da parte del suo fornitore francese, di servire clienti francesi che hanno scoperto il sito spagnolo del professionista grazie a una ricerca su Internet e hanno intenzione di acquistare tramite il sito web spagnolo.

Di contro, il regolamento sui blocchi geografici non pregiudica gli accordi che limitano le vendite attive ai sensi del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali⁴⁰. Per "vendite attive" s'intende il contatto diretto con singoli clienti, ad esempio per posta o mediante visite, oppure il contatto attivo con uno specifico gruppo di clienti, o con

⁴⁰ Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1).

clienti situati in uno specifico territorio attraverso inserzioni pubblicitarie sui media o via Internet o altre promozioni specificamente indirizzate a quel gruppo di clienti o a clienti in quel territorio⁴¹. Tuttavia, una tale restrizione potrebbe essere illegale nel quadro delle norme UE in materia di concorrenza⁴².

2.5.2. I fornitori possono vietare ai professionisti di fare pubblicità al di fuori del territorio loro assegnato?

Il regolamento non riguarda la restrizione delle cosiddette "vendite attive", ossia delle pratiche mirate volte a contattare direttamente singoli clienti (consultare la domanda 2.5.1).

In circostanze specifiche, tali vendite attive possono essere limitate nel caso dei cosiddetti accordi di distribuzione esclusiva ai sensi delle norme sulla concorrenza (in particolare, il regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali⁴³).

2.5.3. I fornitori possono vietare ai professionisti di consegnare prodotti al di fuori del territorio loro assegnato?

Ove questa forma di divieto non equivalga a una restrizione delle vendite passive a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, la legittimità di tali restrizioni deve essere determinata nel quadro delle norme sulla concorrenza e non nel quadro del regolamento.

2.5.4. I fornitori possono richiedere ai professionisti di impedire ai clienti fuori dal loro territorio di accedere al loro sito web?

I professionisti non possono agire in violazione del regolamento perché è loro richiesto dai contratti di fornitura. Tali requisiti contrattuali sono nulli di diritto nel quadro del regolamento sui blocchi geografici.

2.5.5. L'articolo 6 verrà applicato a partire dal 23 marzo 2020 ad accordi conclusi prima del 2 marzo 2018 e conformi alle norme pertinenti del diritto nazionale e dell'UE in materia di concorrenza. Tuttavia, se un accordo non rispetta il diritto in materia di concorrenza, verranno applicate sia le norme in materia di concorrenza che il regolamento sui blocchi geografici, o uno dei due avrà la precedenza sull'altro?

L'applicazione differita dell'articolo 6 fa sì che le imprese abbiano più tempo a disposizione per adattare i loro accordi di distribuzione. Se la questione della legittimità della restrizione alle vendite passive emerge nell'ambito di un reclamo di un consumatore nel quadro del regolamento, l'organismo designato responsabile dell'attuazione del regolamento valuterà la legittimità delle restrizioni alle vendite passive a norma del diritto in materia di concorrenza nel quadro dell'applicazione del regolamento.

⁴¹ Consultare il punto 51 degli "Orientamenti sulle restrizioni verticali" (GU C 130 del 19.5.2010, pag. 1).

⁴² Oltre all'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, consultare anche il regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali e i relativi orientamenti sulle restrizioni verticali.

⁴³ Consultare, in particolare, il regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali e i relativi orientamenti sulle restrizioni verticali al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52010XC0519%2804%29>.

Come in precedenza, la legittimità delle restrizioni alle vendite passive può inoltre essere esaminata da un'autorità garante della concorrenza nel quadro delle norme in materia di concorrenza, oppure può essere valutata nel corso di procedimenti giudiziari. Nella pratica, le norme in materia di concorrenza e di protezione dei consumatori vengono spesso applicate dalle stesse autorità nazionali, nel quadro di procedure differenti.

3. Applicazione del regolamento sui blocchi geografici da parte degli Stati membri

La presente sezione intende principalmente chiarire alcune questioni riguardanti l'applicazione del regolamento, e si rivolge sia alle autorità degli Stati membri che ai professionisti e ai consumatori.

3.1. *In che modo verranno applicate le norme del regolamento?*

Conformemente all'articolo 7 del regolamento sui blocchi geografici, gli Stati membri devono designare uno o più organismi responsabili dell'adeguata ed efficace applicazione del regolamento entro la data di inizio dell'applicazione del regolamento, ossia entro il 3 dicembre 2018.

È possibile che per ottenere un'applicazione adeguata ed efficace sia necessario prevedere più fasi, quali in particolare la designazione degli organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e la definizione di norme che prevedono misure applicabili alle violazioni, nello specifico sanzioni, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2. Secondo quanto stabilito dal regolamento, tali misure non solo devono essere efficaci, ma anche proporzionate e dissuasive. Quest'ultimo requisito in particolare indica che gli Stati membri dovrebbero fare in modo, ove possibile e opportuno, di prevenire le violazioni. Cosa sia possibile e opportuno dovrà essere determinato principalmente alla luce delle circostanze del caso in questione (violazione individuale o collettiva, siti web, vendite, relazione tra impresa e consumatore o tra imprese, inclusione o meno nella rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, ecc.), conformemente alle norme dettagliate dello Stato membro interessato.

A tal riguardo, il considerando 35 del regolamento chiarisce che qualsiasi autorità dovrebbe avere il potere necessario a ordinare al professionista di conformarsi al regolamento. Il regolamento non presenta di per sé norme specifiche riguardanti i poteri o i mezzi di ricorso che devono essere resi disponibili (procedimenti amministrativi o ingiunzioni di tribunale, danni, sanzioni amministrative o penali, importi forfettari). Tali norme rientrano nella normativa nazionale degli Stati membri. Di contro, se la questione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (regolamento CPC), il regolamento stabilisce i poteri minimi da conferire all'autorità nazionale competente, come il potere di ordinare la cessazione della violazione. Nel quadro del nuovo regolamento CPC, che verrà applicato a partire dal 17 gennaio 2020, verranno conferiti alle autorità nazionali ulteriori poteri minimi nell'ambito di casi transfrontalieri, come ad esempio il potere di imporre sanzioni.

Il regolamento sui blocchi geografici è inoltre incluso nell'elenco di atti contemplati dalla direttiva relativa ai provvedimenti inibitori⁴⁴, che consente agli enti legittimati di proporre misure di ricorso per conto di consumatori coinvolti in caso di violazione di interessi

⁴⁴ L'articolo 10 del regolamento sui blocchi geografici ha modificato l'allegato I della direttiva 2009/22/CE.

collettivi. È anche incluso nella proposta di direttiva relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi⁴⁵, che modifica e abroga la direttiva relativa ai provvedimenti inibitori e che consentirà a tali enti legittimati di avvalersi sia di azioni ingiuntive che di provvedimenti di riparazione.

Nell'ambito delle relazioni tra professionisti e consumatori, l'applicazione del diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori viene inoltre garantita dall'inclusione del regolamento nell'allegato del regolamento CPC⁴⁶, che conferisce alle autorità competenti degli Stati membri i poteri e gli strumenti adeguati per un'opportuna applicazione del diritto. Il quadro di applicazione del regolamento CPC riguarda le violazioni avvenute, in corso o possibili in futuro e quindi in grado di danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori.

3.2. Secondo il regolamento, quali autorità giurisdizionali saranno competenti in caso di controversie?

Il regolamento non presenta alcuna norma in materia di competenza giurisdizionale internazionale. Tale competenza è infatti disciplinata dal regolamento Bruxelles I in virtù del quale, nelle questioni connesse a un contratto stipulato tra un consumatore e una persona le cui attività professionali si svolgono nello Stato membro del consumatore o sono dirette verso tale Stato membro, il consumatore può intentare un'azione contro il professionista innanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il consumatore è domiciliato, mentre le azioni intentate contro il consumatore possono esserlo solo innanzi a tali autorità giurisdizionali. Se il professionista non svolge attività professionali nello Stato membro del consumatore o non dirige le proprie attività verso tale Stato membro e il consumatore effettua un acquisto, si applicano le norme generali del regolamento Bruxelles I. Ciò significa che ciascuna parte può citare in giudizio l'altra parte nello Stato membro in cui l'altra parte è domiciliata o, per ragioni contrattuali, innanzi alle autorità giurisdizionali del luogo in cui l'obbligo contrattuale in questione è eseguito (per la vendita di beni, il luogo in cui i beni sono stati consegnati o in cui avrebbero dovuto essere consegnati).

3.3. In situazioni transfrontaliere, su che base si decide quale Stato membro risulta responsabile dell'applicazione? Dipende dal luogo in cui il professionista è stabilito o dal luogo in cui si trova il cliente?

Il regolamento sui blocchi geografici non affronta in modo esplicito la questione relativa alla responsabilità degli Stati membri nel caso di una violazione transfrontaliera del regolamento.

Tuttavia, oltre ai requisiti derivanti dal principio di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3, del TUE), il capo VI della direttiva sui servizi reca alcuni obblighi generali in

45 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE [COM(2018) 184 final], punto 59 dell'allegato I.

46 L'attuale regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori") sarà modificato e sostituito, a partire dal 17 gennaio 2020, dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004.

materia di cooperazione⁴⁷. La normativa in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori⁴⁸ prevede inoltre norme specifiche per il contrasto delle infrazioni transfrontaliere da parte degli Stati membri nel caso di infrazioni intra-UE che danneggiano l'interesse collettivo dei consumatori che risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui l'atto e l'omissione hanno avuto luogo o in cui è stabilito il fornitore, oppure nel caso di infrazioni diffuse.

Ad esempio, se un consumatore si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui il professionista è stabilito, il consumatore potrebbe rivolgersi alla propria autorità che, a sua volta, potrà rivolgersi alle proprie controparti nell'altro Stato membro interessato. In tale contesto, le autorità nazionali possono cooperare sia per condurre un'indagine sul caso (ad es. identificare il professionista), sia per applicare una determinata misura (ad es. imporre un'ammenda, limitare l'accesso a siti web, ecc.).

3.4. *In che modo tali norme dovrebbero essere applicate nei confronti di professionisti stabiliti in paesi terzi?*

Il regolamento non prevede norme particolari in materia di applicazione in relazione ai professionisti stabiliti in paesi terzi. A seconda delle circostanze del caso, come ad esempio l'esistenza di accordi internazionali con i paesi terzi interessati o la presenza di beni o rappresentanti del professionista nell'UE, l'autorità competente responsabile dell'applicazione nello Stato membro (o negli Stati membri) in cui la violazione ha avuto luogo può adottare misure volte a far sì che i professionisti stabiliti in paesi terzi osservino il regolamento. Analogamente, i consumatori o le imprese colpiti da casi di inadempienza possono a loro volta cercare di far valere i propri diritti a norma del regolamento ricorrendo alle autorità giurisdizionali competenti anche nei riguardi di tali professionisti stabiliti in paesi terzi (cfr. anche la sezione 4.2). Per quanto riguarda i contratti stipulati con i consumatori, le norme di tutela previste dal regolamento Bruxelles I, in virtù del quale i consumatori possono fare causa ai professionisti nello Stato membro in cui i consumatori sono domiciliati, possono applicarsi indipendentemente dal domicilio del professionista, ossia anche nei confronti di professionisti domiciliati in paesi terzi.

3.5. *I clienti hanno il diritto di segnalare le violazioni ad un'autorità di controllo?*

I clienti avranno il diritto di segnalare le presunte violazioni del regolamento agli organismi di applicazione designati dagli Stati membri se le norme applicabili al funzionamento di tali organismi lo consentono.

⁴⁷ In particolare, la direttiva prevede l'obbligo fondamentale degli Stati membri di controllare i prestatori stabiliti nel loro territorio e di procedere a verifiche, ispezioni e indagini su richiesta di un altro Stato membro, nonché di designare punti di contatto per semplificare la cooperazione amministrativa.

⁴⁸ L'attuale regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori") sarà modificato e sostituito, a partire dal 17 gennaio 2020, dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004.

3.6. *Non si corre il rischio che un professionista possa essere sanzionato due volte per la stessa violazione? Come si evita tale rischio?*

Oltre agli obblighi generali assunti dagli Stati membri derivanti dal principio di leale cooperazione e a quelli in materia di cooperazione previsti dal capo VI della direttiva sui servizi, in cui si tiene conto delle relazioni tra imprese e consumatori, il regolamento CPC, modificato di conseguenza [regolamento (UE) 2017/2394] per essere applicato al regolamento sui blocchi geografici, presenta un elenco esauriente di misure che le autorità responsabili per la cooperazione in materia di tutela dei consumatori possono utilizzare per prevenire e affrontare le violazioni in tutta l'UE (infrazioni intra-UE, infrazioni diffuse o infrazioni diffuse con una dimensione unionale), tra cui le violazioni del regolamento sui blocchi geografici. Tali misure includono meccanismi di cooperazione e di assistenza reciproca (richieste di indagine o di intervento in materia di esecuzione), azioni coordinate in caso di infrazioni diffuse o di infrazioni diffuse con una dimensione unionale, nonché un meccanismo di segnalazione e di sorveglianza a livello di UE. Un coordinamento efficace tra le autorità facenti parte della rete CPC dovrebbe impedire che i professionisti vengano sanzionati due volte per la stessa violazione.

3.7. *Le autorità giurisdizionali potrebbero essere nominate come organismi di applicazione?*

Il regolamento chiarisce che gli organismi di applicazione potrebbero comprendere le autorità giurisdizionali o amministrative. Dal punto di vista del regolamento, ciò che conta è che la designazione e i poteri degli organismi designati siano tali da garantire un'applicazione adeguata ed efficace.

3.8. *In quali sanzioni o penali incorrono i professionisti che non osservano il regolamento?*

Spetta ad ogni Stato membro fare in modo che vengano adottate misure efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti dei professionisti che violano il regolamento. Gli Stati membri devono comunicare le misure adottate alla Commissione, che deve in seguito renderle accessibili al pubblico sul suo sito web.

3.9. *In che modo gli Stati membri possono comunicare le misure adottate alla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3?*

Per quanto riguarda l'obbligo di notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento, gli Stati membri sono, in linea di principio, liberi di scegliere in che modo comunicare alla Commissione le misure richieste. Gli Stati membri potrebbero ad esempio usare lo stesso sistema di notifica impiegato nel quadro del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, nell'ambito del quale le comunicazioni vengono inviate alla Commissione tramite le rappresentanze permanenti di ogni Stato membro.

3.10. *Sono necessarie sanzioni specifiche nel caso di mancato rispetto dell'articolo 6 del regolamento?*

La mancata attuazione dell'articolo 6 non prevede alcuna sanzione specifica. Conformemente all'articolo 6, le pertinenti disposizioni degli accordi che violano l'articolo 6 sono nulle di diritto e dunque non possono essere applicate.

3.11. *È prevista un'assistenza ai consumatori in caso di controversie con i professionisti?*

Sì. Conformemente all'articolo 8 del regolamento, ogni Stato membro deve designare uno o più organismi cui compete fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia con un professionista derivante dall'applicazione del regolamento. Tale assistenza potrebbe consistere nella spiegazione dei diritti dei consumatori, nell'offerta di sostegno per risolvere una controversia con un professionista stabilito in un altro Stato membro o in istruzioni riguardanti chi contattare o cosa fare nel caso in cui l'organismo stesso non possa aiutarli.

3.12. *In cosa consiste l'assistenza pratica ai consumatori di cui all'articolo 8?*

Il regolamento non indica quali potrebbero essere gli elementi previsti dall'assistenza pratica di cui all'articolo 8. Tuttavia, tale articolo prende spunto dall'assistenza già prevista dall'articolo 21 della direttiva 2006/123/CE. A norma di tale articolo, l'assistenza fornita ai destinatari dei servizi include: i) informazioni sulle norme applicabili, ii) informazioni sulle possibilità di ricorso disponibili, iii) mutua assistenza con le autorità di altri Stati membri per fornire le informazioni summenzionate.

3.13. *Gli organismi di assistenza ai consumatori designati da ogni Stato membro possono fornire assistenza ai "clienti", quali definiti all'articolo 2, punto 13?*

L'articolo 8 del regolamento è intitolato "Assistenza ai consumatori". Ciò vuol dire che gli Stati membri sono obbligati a designare un organismo responsabile di fornire assistenza ai consumatori. Tuttavia, ciò non impedisce agli Stati membri di fornire una simile assistenza anche alle imprese che rivestono il ruolo di "clienti" ai sensi del regolamento.

3.14. *Quando entreranno in vigore le nuove norme e a partire da quale data verranno applicate?*

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, ovvero il 22 marzo 2018, e verrà applicato a partire dal 3 dicembre 2018 (9 mesi dopo la data di pubblicazione).

Tuttavia, l'articolo 6 del regolamento riguardante gli accordi sulle vendite passive sarà applicato successivamente, ovvero a partire dal 23 marzo 2020 (24 mesi dopo la data di entrata in vigore), e si riferirà alle disposizioni degli accordi conclusi prima del 2 marzo 2018 e conformi alle norme pertinenti del diritto nazionale e dell'UE in materia di concorrenza.

4. Oltre il regolamento sui blocchi geografici – il contesto del commercio elettronico

Il regolamento sui blocchi geografici e l'ambito di applicazione dei divieti di discriminazione direttamente applicabili ivi contemplati tengono conto degli atti giuridici dell'UE in diversi altri settori, che potrebbero essere pertinenti al commercio elettronico. La presente sezione contiene ulteriori informazioni su questioni che, seppure non disciplinate dal regolamento sui blocchi geografici, sono tuttavia strettamente correlate alla sua applicazione.

4.1. Consegna transfrontaliera

Come menzionato in precedenza (domanda 2.3.1), il regolamento sui blocchi geografici non obbliga in alcun modo i professionisti ad effettuare consegne transfrontaliere di beni. La scelta di proporre o meno ai clienti la consegna transfrontaliera in alcuni o in tutti gli Stati membri resta, in linea di principio, una libera scelta commerciale del professionista, che, tuttavia dovrebbe essere chiaramente specificata nei termini e nelle condizioni applicabili all'acquisto in questione.

4.1.1. Disponibilità e prezzo

Attualmente molti fornitori di servizi di consegna dei pacchi offrono servizi di consegna transfrontaliera ai rivenditori online, alle imprese e ai cittadini, e alcuni offrono anche soluzioni specifiche per i resi. Tra i fornitori di servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi si possono citare ad esempio gli operatori postali nazionali (fornitori di servizi universali), i corrieri, gli integratori, i consolidatori internazionali, gli intermediari (come i broker e altre piattaforme di gestione delle consegne), nonché alcuni rivenditori online e piattaforme che offrono i propri servizi di consegna.

Inoltre, la Commissione ha avviato negli ultimi anni una serie di iniziative volte a migliorare la disponibilità, la qualità e l'accessibilità dei servizi di consegna transfrontaliera in Europa. Tra le iniziative si annovera il regolamento (UE) 2018/644 relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, che intende rendere più trasparenti i prezzi imposti ai rivenditori online e ai consumatori per servizi di base, come ad esempio i servizi di tracciatura di singoli pacchi.

Sulla base di tale regolamento, dal 2019 la Commissione pubblicherà su un sito web determinate tariffe per i servizi di consegna dei pacchi così da consentire ai consumatori e ai rivenditori online di confrontare facilmente le tariffe nazionali e quelle transfrontaliere tra diversi Stati membri e fornitori. Il sito evidenzierà le tariffe più elevate in modo da incoraggiare i consumatori e i piccoli rivenditori online a cercare offerte migliori e verrà richiesto alle autorità nazionali di regolamentazione di verificare le tariffe che sembrano inspiegabilmente elevate. Verrà inoltre incrementata la sorveglianza regolamentare del numero crescente di fornitori di servizi di consegna dei pacchi. La Commissione ha inoltre favorito la creazione di un sito web di informazione per i rivenditori online tramite il programma COSME⁴⁹, il Comitato europeo di normazione ha ideato un'etichetta che può essere utilizzata da tutti i fornitori di servizi di consegna dei pacchi e sta elaborando un metodo per misurare il tempo di transito dei pacchi transfrontalieri e le associazioni europee di rivenditori online hanno creato marchi di fiducia per incrementare la sicurezza dei consumatori che effettuano acquisti transfrontalieri.

Lo sviluppo dei servizi di consegna transfrontaliera di pacchi per il commercio elettronico è attualmente oggetto di uno studio avviato per conto dei servizi della Commissione che include sondaggi completi effettuati tra i rivenditori online e i consumatori di tutta l'UE. Nel quadro della relazione riguardante la valutazione e l'attuazione del regolamento relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, nel 2020 verrà presentata una revisione dell'iniziativa finalizzata al completamento del mercato unico dei servizi di consegna dei pacchi, che riguarda tra l'altro la tutela dei consumatori e lo sviluppo di norme.

⁴⁹ <http://deliverineurope.eu/>.

4.1.2. Consegna transfrontaliera organizzata dal cliente

Nel caso in cui il professionista non fornisca un servizio di consegna transfrontaliera, i clienti possono organizzarlo da soli. A tal riguardo, nel settore della consegna dei pacchi esistono già alcuni modelli commerciali che forniscono servizi di ritiro e consegna in altri Stati membri. Ad esempio, i fornitori di servizi espressi e di servizi di corriere possono ritirare un articolo direttamente presso il mittente/professionista che, in tal modo, non dovrà più recarsi personalmente presso un ufficio postale o un'altra struttura per depositare l'articolo in questione. Anche i servizi di spedizione merci potrebbero evolvere per soddisfare la domanda dei consumatori in tale ambito.

Tuttavia, il trasporto di per sé non può essere considerato un servizio postale. Per di più, sebbene i servizi a valore aggiunto siano considerati servizi postali⁵⁰, essi sono in realtà intrinsecamente differenti dai servizi postali universali e di conseguenza non sono soggetti agli obblighi inerenti ai servizi cui si applicano gli obblighi di servizio universali (ad es. l'accessibilità), conformemente alla direttiva 97/67/CE (come modificata dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE).

Nel caso in cui i clienti intendano acquistare prodotti in un contesto transfrontaliero e vogliano ricorrere a servizi di spedizione o di consegna da parte di terzi nei loro Stati membri, i professionisti e i clienti devono tenere in considerazione i seguenti elementi, alla luce del quadro normativo dell'UE esistente:

- *passaggio del rischio.* Per quanto riguarda il passaggio del rischio durante la consegna dei beni venduti nel quadro del regolamento sui blocchi geografici, l'articolo 20 della direttiva sui diritti dei consumatori prevede che il consumatore si assuma il rischio di perdita o danneggiamento dei beni già a partire dalla loro consegna al vettore, se quest'ultimo è stato incaricato dal consumatore del trasporto dei beni e se quel particolare vettore non è stato proposto dal professionista;
- *periodo del diritto di recesso.* L'articolo 9 della direttiva sui diritti dei consumatori stabilisce il periodo di tempo per esercitare il diritto di recesso; tale periodo scade dopo 14 giorni a partire dal giorno in cui il consumatore o un'altra persona designata dal consumatore, diversa dal vettore, acquisisce il possesso fisico dei beni. Di conseguenza, la consegna dei beni al vettore, anche quando incaricata dal consumatore nell'ambito di una vendita nel quadro del regolamento sui blocchi geografici, non fa decorrere il periodo del diritto di recesso di 14 giorni;
- *implicazioni per gli obblighi in materia di IVA per un fornitore/professionista che vende beni a livello transfrontaliero.* Consultare la sezione seguente relativa alle norme sull'IVA.

4.1.3. Consegna transfrontaliera di beni e norme sull'IVA

⁵⁰ I servizi di spedizione merci possono essere considerati servizi postali solo se, oltre al trasporto di invii postali, forniscono almeno uno degli altri servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva sui servizi postali. Cfr. sentenza nella causa C-259/16, punto 34.

Per quanto riguarda le questioni concernenti l'IVA⁵¹, la consegna transfrontaliera per la vendita di beni può in alcuni casi ancora prevedere la registrazione della partita IVA nello Stato membro di consegna, conformemente alle norme sull'IVA di quel paese.

Le vendite transfrontaliere di beni ai consumatori vengono normalmente tassate nello Stato membro in cui si trova il consumatore finale. Ciò implica che il fornitore che trasporta i beni dovrebbe iscriversi al registro dell'IVA nel paese in cui i beni vengono consegnati al consumatore finale se la soglia delle vendite a distanza di beni viene superata nello Stato membro del consumatore finale⁵².

A partire dal 1° gennaio 2021, le attuali soglie delle vendite a distanza di ogni Stato membro dell'UE verranno abolite. Verrà introdotta una soglia di 10 000 EUR comune a tutta l'UE che verrà applicata alle vendite a distanza intra-UE di beni e di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi prestati tramite mezzi elettronici ("servizi TBE").

Quando i beni vengono importati nell'UE da un paese terzo, vi è un'esenzione dal pagamento dell'IVA se il valore è inferiore a 22 EUR. A partire dal 2021, tale esenzione dall'IVA verrà abolita e a tutte le importazioni verrà applicata l'IVA, eliminando così lo svantaggio competitivo attualmente esistente per i fornitori stabiliti nell'UE.

Infine, il mini sportello unico, attualmente esistente solo per i servizi TBE (cfr. anche la sezione 4.3), verrà ampliato a partire dal 1° gennaio 2021 diventando uno sportello unico per l'IVA. Sarà dunque disponibile anche per i fornitori a livello transfrontaliero di beni e servizi diversi dai servizi TBE a consumatori finali nell'UE, nonché per l'importazione di spedizioni di valore ridotto provenienti da paesi terzi e dirette a consumatori dell'UE. Nell'ultimo caso, l'IVA potrebbe essere pagata anticipatamente quando si acquista online e dichiarata e pagata mensilmente da un fornitore o da un intermediario stabilito nell'UE se tale fornitore/intermediario sceglie di utilizzare lo sportello unico. In tali situazioni, l'importazione dei beni sarà esente da IVA per evitare la doppia imposizione.

Gli obblighi in materia di IVA di un fornitore/professionista che vende beni a livello transfrontaliero ai propri clienti dipendono inoltre dalla persona che organizza direttamente o indirettamente il trasporto al cliente. Di conseguenza, se il cliente trasporta i beni autonomamente oppure se organizza la consegna tramite una terza persona e il fornitore non interviene né direttamente né indirettamente nella fornitura dei servizi di spedizione o trasporto di tali beni o nelle attività di supporto alla loro organizzazione, al fornitore si applica l'IVA dello Stato membro da cui la merce proviene (ossia, lo Stato membro di origine). D'altro canto, nell'ambito di forniture transfrontaliere intra-UE a clienti in cui il fornitore/professionista interviene direttamente o indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni⁵³, il luogo di fornitura considerato per l'applicazione dell'IVA è quello

⁵¹ Per ottenere un elenco completo dei diritti e degli obblighi relativi al trattamento IVA, i fornitori/professionisti dovrebbero consultare le norme e i regolamenti pertinenti. Cfr. anche la seguente pagina: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_en.

⁵² La soglia può essere di 100 000 EUR o di 35 000 EUR, a seconda dell'opzione scelta dallo Stato membro dove termina il trasporto.

⁵³ Cfr. gli orientamenti in materia di IVA n. 876: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidelines-vat-committee-meetings_en.pdf (pag. 205). In particolare, gli orientamenti indicano che il comitato IVA ha convenuto all'unanimità che l'intervento del fornitore è considerato indiretto nel trasporto o nella spedizione delle merci nei seguenti casi: i) quando il trasporto o la spedizione delle merci vengono subappaltati dal fornitore a una terza parte che consegna i beni al cliente;

ii) quando la spedizione o il trasporto delle merci vengono forniti da una terza parte, ma il fornitore si assume totalmente o parzialmente la responsabilità della consegna dei beni al cliente;

dove termina il trasporto dei beni ed è possibile che il fornitore/professionista debba iscriversi al registro dell'IVA nello Stato membro del cliente.

4.1.4. Consegna transfrontaliera e norme dell'UE in materia di consumatori

Il regolamento sui blocchi geografici, al considerando 28, chiarisce che la relativa applicazione fa "salve le direttive 1999/44/CE e 2011/83/UE". Il regolamento non modifica quindi l'acquis dell'UE relativo ai consumatori, che continua ad applicarsi nelle situazioni che rientrano nel suo ambito di applicazione (cfr. anche le domande 2.3.23 e 2.3.24). Per tale ragione, un professionista dovrà conformarsi a tali norme⁵⁴.

Di conseguenza, per quanto riguarda la consegna nelle vendite online, ciò significa che dovrebbero essere fornite informazioni precontrattuali chiare circa gli accordi di consegna⁵⁵ e che i siti web di commercio elettronico devono indicare in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna⁵⁶. Nello specifico, i professionisti dovrebbero indicare i paesi in cui effettuano le consegne (o in cui non effettuano consegne, se risulta più agevole).

Per quel che riguarda il diritto di recesso nelle vendite online, i rivenditori possono informare i consumatori, prima della stipula del contratto, che dovranno sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso⁵⁷. Se vengono fornite tali informazioni, i consumatori sostengono il costo della restituzione dei beni⁵⁸ anche nel caso in cui tali beni siano stati venduti nel quadro del regolamento sui blocchi geografici.

Infine, per quel che concerne le garanzie relative ai beni, la direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo stabilisce una garanzia di conformità obbligatoria. A norma di tale direttiva, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto e il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, o, in mancanza di ciò, a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. L'obbligo del venditore di fornire gratuitamente la riparazione o di sostituire i prodotti include l'onere di coprire i costi necessari al fine di rendere i prodotti conformi, comprese le spese di spedizione, di manodopera e dei materiali. La merce deve essere riparata o sostituita entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Oltre a tale garanzia giuridica obbligatoria, i professionisti possono fornire garanzie commerciali a titolo volontario. Una garanzia commerciale fa parte della politica

iii) quando il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dal cliente per poi inviarle a una terza parte che organizzerà la spedizione o il trasporto della merce.

Il comitato IVA ha ulteriormente convenuto quasi all'unanimità che in altri casi d'intervento, in particolare quando il fornitore promuove attivamente i servizi di consegna di una terza parte presso un cliente, oppure quando stabilisce un contatto tra il cliente e la terza parte e fornisce a quest'ultima le informazioni necessarie per la consegna dei beni, l'intervento del fornitore nel trasporto o nella spedizione delle merci deve essere considerato ugualmente indiretto.

⁵⁴ Cfr. inoltre la sezione 4.2 sulle norme riguardanti la legge (nazionale) applicabile e la competenza giurisdizionale e i chiarimenti specifici forniti all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento.

⁵⁵ Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), della direttiva sui diritti dei consumatori.

⁵⁶ Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva sui diritti dei consumatori.

⁵⁷ Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

⁵⁸ Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

commerciale di un professionista, che può concedere ai consumatori alcuni diritti aggiuntivi oltre a quelli previsti dalla direttiva 1999/44/CE. È soggetta alle condizioni stipulate dal rivenditore (o da un altro professionista, come il fabbricante), che possono includere restrizioni in termini di durata, ambito geografico di validità e costi coperti (come ad esempio spese di spedizione e di trasporto). Per quanto riguarda le informazioni precontrattuali fornite nel quadro delle vendite a distanza, ai professionisti è richiesto di informare il consumatore circa l'esistenza dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali⁵⁹ e le relative condizioni. Una garanzia commerciale vincola la persona che la offre conformemente alle condizioni stabilite⁶⁰.

4.2. Attività dirette e determinazione della legge applicabile e della competenza giurisdizionale

Il diritto dell'UE conferisce ai consumatori una tutela speciale in termini di legge applicabile e di competenza giurisdizionale nell'ambito di contratti transfrontalieri conclusi con i professionisti⁶¹. In tali contratti, le clausole riguardanti la scelta del foro e la legge applicabile che divergono da tali norme saranno ignorate a meno che siano vantaggiose per i consumatori. Al professionista può dunque essere richiesto di applicare almeno le norme obbligatorie dello Stato membro del consumatore e di intentare cause, o di essere citato in giudizio, nello Stato membro del consumatore.

Tale tutela speciale nei confronti dei consumatori si applica, tra le altre cose, se il professionista "dirige le sue attività" verso lo Stato membro del consumatore⁶².

4.2.1. Interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)

In diverse sentenze, la CGUE ha chiarito il concetto di "attività dirette", fornendo di conseguenza orientamenti in materia di attuazione.

Nella sentenza storica nella causa *Pammer/Alpenhof*⁶³, la Corte doveva stabilire se l'accessibilità di un sito Internet fosse sufficiente per ipotizzare che il professionista avesse diretto le proprie attività verso lo Stato membro in cui il consumatore era domiciliato, ai sensi della disposizione analoga all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I (rivisto).

La Corte ha stabilito che la mera accessibilità di un sito Internet in un dato Stato membro non è sufficiente a stabilire che il professionista abbia diretto le sue attività in tale Stato membro. Al contrario, per stabilirlo occorre verificare se, alla luce dei siti web e dell'attività complessiva del professionista, prima dell'eventuale conclusione di un contratto con il consumatore, il professionista intendesse commerciare con consumatori domiciliati in uno o più Stati membri, tra i quali quello di domicilio del consumatore stesso.

⁵⁹ Articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

⁶⁰ Articolo 6 della direttiva 1999/44/CE sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo.

⁶¹ Articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I (modificato) e articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I [Aggiungere un riferimento ai numeri degli atti pertinenti].

⁶² A tal riguardo, il considerando 24 del regolamento Roma I fa riferimento a una coerenza nell'interpretazione del campo di applicazione materiale tra le norme del regolamento Bruxelles I (modificato) e del regolamento Roma I.

⁶³ *Pammer e Hotel Alpenhof*, procedimenti riuniti C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740.

La Corte ha messo a punto un elenco non esaustivo di criteri che possono essere impiegati per indicare tale intenzione:

- la natura internazionale dell'attività,
- l'indicazione di itinerari a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il professionista è stabilito,
- l'utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il professionista è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua,
- l'indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale,
- il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l'accesso al sito del professionista o a quello del suo intermediario,
- l'utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il professionista è stabilito e
- la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti.

Tuttavia, i seguenti elementi non costituiscono indizi di tale intenzione:

- la semplice accessibilità del sito Internet del professionista o di quello dell'intermediario nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato,
- l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate o
- l'impiego di una lingua o di una moneta che costituiscono la lingua e/o la moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro nel quale il professionista è stabilito.

Altre sentenze successive hanno chiarito inoltre due punti importanti riguardanti l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento Bruxelles I (rivisto). Nella causa *Mühlleitner*⁶⁴, la Corte ha stabilito che, nel caso in cui un'attività sia diretta verso un altro Stato membro tramite un sito Internet, le norme di tutela che permettono al consumatore di fare causa al professionista nel suo Stato membro non si applicano soltanto se il contratto è stato concluso a distanza, ma anche se il consumatore si è recato presso la sede del professionista per stipulare il contratto in loco.

Nella causa *Emrek*, la Corte ha stabilito che l'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I (rivisto) non richiede l'esistenza di un nesso di causalità tra un sito Internet e la conclusione del contratto. I consumatori possono dunque far valere le disposizioni di tutela anche se non erano consapevoli dell'attività diretta. Tuttavia, tale nesso di causalità costituisce un indizio di riconducibilità del contratto ad un'attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato membro in cui il consumatore è domiciliato⁶⁵.

4.2.2. Chiarimenti riguardanti il regolamento sui blocchi geografici

Il regolamento non modifica le norme UE summenzionate in materia di legge applicabile e di competenza giurisdizionale. È dunque necessario valutare caso per caso se un professionista

⁶⁴ *Mühlleitner*, causa C-190/11, EU:C:2012:542.

⁶⁵ *Emrek*, causa C-218/12, EU:C:2013:666.

stia dirigendo le proprie attività verso lo Stato membro del consumatore sulla base degli elementi fattuali di ogni caso specifico e tenendo conto degli elementi presi in considerazione dalla giurisprudenza summenzionata.

Tuttavia, il regolamento sui blocchi geografici presenta alcuni chiarimenti ex lege su quali attività precontrattuali non possono essere incluse in tali valutazioni, stabilendo che la mera osservanza degli obblighi imposti dal regolamento non implica di per sé che un professionista stia dirigendo le proprie attività verso un particolare Stato membro (articolo 1, paragrafo 6, come specificato dal considerando 13). Di conseguenza, la semplice conclusione di un contratto (online o offline) risultante dalla conformità agli obblighi stabiliti dal regolamento sui blocchi geografici non può implicare che il professionista diriga le proprie attività verso lo Stato membro del consumatore. Analogamente, non si può considerare che un professionista stia dirigendo le proprie attività verso uno Stato membro esclusivamente sulla base del fatto che fornisce informazioni e assistenza al consumatore dopo la stipula del contratto.

4.3. Mini sportello unico per i fornitori di servizi prestati tramite mezzi elettronici

Per quanto riguarda i servizi prestati tramite mezzi elettronici, inclusi quelli contemplati dal regolamento sui blocchi geografici⁶⁶, le formalità amministrative per la conformità ai regimi IVA dello Stato membro di consumo in caso di forniture transfrontaliere sono enormemente semplificate grazie al mini sportello unico⁶⁷. I professionisti possono consultare il relativo portale⁶⁸, nel quale sono disponibili informazioni su come utilizzare lo sportello e sulle aliquote IVA applicabili per i servizi contemplati nei diversi Stati membri.

In particolare, grazie allo sportello un fornitore/professionista ha la possibilità di erogare servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi prestati tramite mezzi elettronici (servizi TBE) in tutta l'UE, senza la necessità di registrarsi in ogni paese dell'UE in cui vengono erogati i servizi. Tutti gli obblighi menzionati possono essere osservati a partire da un singolo Stato membro di identificazione IVA.

Vengono proposti due tipi di regime: uno per i fornitori stabiliti nell'UE (regime UE) e un altro per i fornitori stabiliti al di fuori dell'UE (regime non UE).

Un soggetto passivo che intende utilizzare lo sportello deve registrarsi nello Stato membro di identificazione.

Nel quadro del regime UE, si tratta dello Stato membro in cui il soggetto passivo ha stabilito la sua attività.

Se il soggetto passivo non ha stabilito la sua attività nell'UE, si tratta dello Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. Se il soggetto passivo dispone di più di una stabile organizzazione nell'UE, ha il diritto di scegliere uno degli Stati membri come Stato membro

⁶⁶ Servizi la cui caratteristica principale non consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti e consentirne l'uso. Tali servizi comprendono ad esempio i servizi di cloud computing, l'archiviazione dei dati, l'hosting di siti Internet e l'installazione di firewall, l'utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet.

⁶⁷ Consultare in particolare la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio.

⁶⁸ https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services/.

di identificazione. Si tratta dell'unica situazione in cui un soggetto passivo può scegliere lo Stato membro di identificazione nel quadro del regime dell'UE, e il soggetto passivo resta vincolato da tale decisione per l'anno civile in cui comunica tale decisione, più i due anni civili successivi.

In tutti i casi, nel quadro del regime UE il soggetto passivo sarà identificato nell'ambito del mini sportello unico sempre con lo stesso numero di identificazione IVA con cui viene identificato per le sue forniture nazionali e per la dichiarazione IVA.

Nel quadro del regime non UE, il soggetto passivo (il quale non ha stabilito la propria attività nell'UE, né dispone di una stabile organizzazione nell'UE) può scegliere qualsiasi Stato membro come luogo di identificazione. Tale Stato membro conferirà al soggetto passivo un numero di identificazione IVA individuale, utilizzando il formato EUxxxxyyyyyz.

In entrambi i casi (regimi UE e non UE), al soggetto passivo può essere assegnato un unico Stato membro di identificazione, e tutti i servizi TBE forniti alle persone che non sono soggetti passivi in uno Stato membro in cui non è stabilito devono essere dichiarati tramite lo sportello se il soggetto passivo sceglie di impiegare tale sistema.

Un soggetto passivo che impiega uno dei due regimi speciali deve presentare, per via elettronica, una dichiarazione IVA nel mini sportello unico per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che abbia o meno fornito servizi prestati tramite mezzi elettronici, servizi di telecomunicazione o servizi di teleradiodiffusione (se non vi è stata alcuna fornitura nell'UE per quel trimestre, deve essere presentata una dichiarazione IVA pari a zero). La dichiarazione IVA (e i relativi pagamenti) deve essere presentata nel mini sportello unico entro 20 giorni dalla scadenza del periodo d'imposta cui essa si riferisce.

Tale dichiarazione presenta informazioni dettagliate sulle forniture ai clienti di ogni Stato membro di consumo da parte del soggetto passivo che ha impiegato tale regime e, nell'ambito del regime UE, da parte di ogni stabile organizzazione.

Lo Stato membro di identificazione suddivide le dichiarazioni IVA presentate nel mini sportello unico per Stato membro di consumo e invia le informazioni dettagliate ai vari Stati membri di consumo e di stabilimento.

Lo Stato membro di identificazione genera un numero di riferimento unico per ogni dichiarazione IVA presentata nel mini sportello unico e ne informa il soggetto passivo. Tale numero è importante, poiché il soggetto passivo deve farvi riferimento quando effettua il pagamento corrispondente.

Il soggetto passivo paga l'IVA dovuta allo Stato membro di identificazione e paga un importo unico per il totale della dichiarazione (ossia, per ogni Stato membro di consumo). In seguito, lo Stato membro di identificazione distribuisce l'importo tra i rispettivi Stati membri di consumo.

4.4. Pagamenti online sicuri, economici e convenienti

Il buon funzionamento del mercato unico digitale dipende dalla disponibilità di metodi di pagamento elettronici affidabili e accessibili. Il regolamento sui blocchi geografici fa

esplicito riferimento alla direttiva rivista sui servizi di pagamento⁶⁹ ("PSD2") e ai corrispondenti requisiti di autenticazione, applicabile a partire dal 13 gennaio 2018. Verranno inoltre applicati nuovi requisiti di autenticazione forte del cliente a partire dal 14 settembre 2019, quando verrà applicato il pertinente atto delegato che integra la PSD2⁷⁰.

Per di più, diverse norme di recente adozione contribuiscono a loro volta a conseguire l'obiettivo di garantire metodi di pagamento elettronici affidabili e accessibili.

Concedendo ad ogni persona che risiede legalmente nell'UE il diritto di possedere un conto di pagamento di base che dispone di un mezzo di pagamento elettronico, la direttiva sui conti di pagamento⁷¹ permette a tutti i consumatori europei di accedere al mercato unico digitale, dando loro la possibilità di acquistare online beni e servizi.

La PSD2 consente modalità di pagamento online sicure, economiche e convenienti sia per i professionisti che per i consumatori, e rafforza la fiducia nei pagamenti online grazie al requisito di autenticazione forte del cliente e a una migliore tutela degli utenti dei servizi di pagamento (responsabilità limitata in caso di frode). La possibilità di impiegare nuovi fornitori di servizi di pagamento (servizi di disposizione di ordine di pagamento) nel quadro della PSD2 permette a tutti i titolari di un conto bancario con servizi bancari online, di effettuare acquisti online, senza dover neppure utilizzare una carta di pagamento, e offre ai professionisti una soluzione di pagamento online innovativa e competitiva.

Le nuove norme nel quadro della PSD2 vietano il ricorso a maggiorazioni del prezzo, ossia spese supplementari per pagamenti che il consumatore effettua con carte di credito o di debito, sia nei negozi che online. Ciò riflette i costi inferiori cui sono soggetti i professionisti che accettano la maggior parte delle carte di pagamento dei consumatori a seguito dell'imposizione di massimali sulle commissioni interbancarie a norma del regolamento sulle commissioni interbancarie⁷².

5. Allegato: calendario di attuazione delle misure adottate relative al commercio elettronico

Calendario di attuazione delle misure adottate relative al commercio elettronico	
13.1.2018	Data di applicazione della direttiva rivista sui servizi di pagamento
20.3.2018	Data di applicazione del regolamento che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online
22.5.2018	Data di applicazione del regolamento sui servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi

⁶⁹ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

⁷⁰ Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri (GU L 69 del 13.3.2018, pag. 23).

⁷¹ Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

⁷² Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

3.12.2018	Data di applicazione del regolamento sui blocchi geografici
1.1.2019	Entrata in vigore di misure di semplificazione in materia di IVA per il commercio elettronico per le vendite intra-UE di servizi elettronici
1.1.2019- 30.6.2019	Prima raccolta di dati sui fornitori di servizi di consegna dei pacchi (a norma del regolamento sui servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi)
31.3.2019	Prima pubblicazione delle tariffe della consegna dei pacchi (a norma del regolamento sui servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi)
31.7.2019	Prima valutazione di accessibilità economica dei servizi di consegna dei pacchi (a norma del regolamento sui servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi)
17.1.2020	Data di applicazione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
23.3.2020	Data di applicazione della disposizione in materia di vendite passive (art. 6) del regolamento sui blocchi geografici agli accordi conformi al diritto nazionale e dell'UE in materia di concorrenza conclusi prima del 2.3.2018
1.1.2021	Entrata in vigore delle misure in materia di IVA per il commercio elettronico per ampliare la portata del mini sportello unico, eliminazione dell'esenzione dall'IVA per piccole spedizioni e disposizioni in materia di collaborazione amministrativa.

